Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 giugno 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1983, n. **257**.

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Limassol (Cipro) e istituzione di un consolato di seconda categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1952, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 12 marzo 1952, con il quale veniva istituito in Limassol (Cipro) un vice consolato di seconda categoria;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Limassol (Cipro) è soppresso a decorrere dal 1° luglio 1983.

Art. 2.

E' istituito in Limassol (Cipro) un consolato di seconda categoria con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Limassol e Paphos, alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Nicosia a decorrere dal 1° luglio 1983.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1983

PERTINI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1983
Registro n. 8 *Esteri, foglio n.* 373

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **258**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 61 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è inserito il seguente insegnamento:

lingua francese.

Art. 59 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è inserito il seguente insegnamento:

religioni e filosofie dell'India.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1983
Registro n. 37 *Istruzione, foglio n.* 217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **259**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 13, relativo al corso di laurea in scienze economiche e bancarie, l'insegnamento fondamentale di « matematica » muta la denominazione in quella di « matematica generale ».

Art. 2.

Art. 15 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è inserito l'insegnamento di « teoria e storia della storiografia ».

Art. 16 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è inserito l'insegnamento di « teoria e storia della storiografia ».

Art. 3.

Art. 18 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è incluso l'insegnamento di « psicologia dell'educazione ».

Art. 19 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono inclusi i seguenti insegnamenti:

psicologia dell'educazione;
pedagogia sperimentale;
pedagogia sociale;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
didattica generale;
filosofia dell'educazione;
psicologia dell'apprendimento;
psicologia dinamica;
psicometria;
storia della psicologia.

Art. 20 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è incluso l'insegnamento di « psicologia dell'educazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1983
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 27

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 maggio 1983.

Aggiornamento dell'elenco-indice del formulario nazionale e degli elenchi di cui al primo e secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, recante disposizioni sulla produzione di preparati galenici officinali per uso umano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio successivo, con cui sono state emanate disposizioni sulla produzione di preparati galenici officinali per uso umano ed è stato, fra l'altro, stabilito, in apposito allegato, l'elenco-indice dei preparati galenici costituenti il « Formulario nazionale », producibili dalle aziende autorizzate alla produzione galenica ai sensi dell'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 12 agosto 1982, con cui sono state emanate disposizioni integrative, modificative e attuative del citato decreto ministeriale 26 giugno 1981, e sono stati approvati sia l'elenco delle preparazioni tradizionali di derivazione magistrale e di uso consolidato che le imprese titolari di officine farmaceutiche autorizzate alla produzione di galenici possono produrre ai sensi del primo comma dell'art. 5 del menzionato decreto ministeriale 26 giugno 1981, sia l'elenco delle sostanze descritte nella Farmacopea ufficiale che, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 5, possono essere ripartite in contenitori idonei e pronti all'uso dalle imprese titolari di officine farmaceutiche autorizzate alla produzione di galenici e da quelle autorizzate alla produzione di prodotti chimici da usare in medicina;

Considerato che la commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, con pareri espressi in varie sessioni, ha suggerito di apportare modifiche e integrazioni ai tre elenchi sopra richiamati;

Ritenuta l'opportunità di aggiornare i medesimi elenchi secondo le indicazioni date dal citato organo consultivo;

Decreta:

Art. 1.

L'« elenco-indice » del formulario nazionale allegato al decreto ministeriale 26 giugno 1981 di cui nelle premesse, modificato dal decreto ministeriale 19 luglio 1982, anch'esso specificato nelle premesse, è sostituito dell'« elenco-indice » riportato nell'allegato 1 al presente decreto.

L'elenco delle preparazioni tradizionali di derivazione magistrale e di uso consolidato, costituente l'allegato *A* al citato decreto ministeriale 19 luglio 1982, è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato 2 al presente decreto.

L'elenco delle sostanze descritte nella Farmacopea ufficiale che possono essere ripartite in contenitori

idonei e pronti all'uso, costituente l'allegato *B* allo stesso decreto ministeriale 19 luglio 1982, è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato 3 al presente decreto.

Art. 2.

Le confezioni di « Niridazolo 100 mg compresse » e di « Niridazolo 500 mg compresse » che siano state prodotte in conformità alle disposizioni contenute nel menzionato decreto ministeriale 26 giugno 1981 possono essere vendute fino al 30 aprile 1984.

Art. 3.

Restano ferme le disposizioni di cui ai citati decreti 26 giugno 1981 e 19 luglio 1982, nonchè quelle contenute nel decreto ministeriale 23 aprile 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1983, riguardante le preparazioni galeniche officinali ad uso medico-specialistico e le preparazioni consistenti in soluzioni perfusionali, anticoagulanti, tampone e per dialisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO 1

ELENCO INDICE DEL FORMULARIO NAZIONALE

CAPSULE

	Confezione	
Ampicillina 250 mg .	n.	12
Cefalessina 250 mg .	»	12
Cefalessina 500 mg .	»	8
Cloramfenicolo 250 mg .	»	12
Dossiciclina cloridrato equivalente a 100 mg di dossiciclina .	»	8
Litio carbonato 300 mg .	»	10-30-50
Piperazina adipato 300 mg .	»	20
Tetraciclina cloridrato equivalente a 250 mg di tetraciclina .	»	16

COLLIRI

Antazolina solfato 0,5 % p/v e nafazolina nitrato 0,025 % p/v .	ml	10
Atropina solfato 1 % p/v	»	10
Cloramfenicolo 0,5 % p/v	»	10
Fluoresceina sodica 1 % p/v	»	10
Idrocortisone acetato 1,5 % p/v e neomicina solfato 0,5 % p/v	»	10
Nafazolina nitrato 0,025 % p/v .	»	10
Neomicina solfato 0,5 % p/v	»	10
Omatropina bromidrato 2 % p/v	»	10
Pilocarpina cloridrato 2 % p/v .	»	10
Pilocarpina cloridrato 4 % p/v .	»	10
Solfacetamide sodica 10 % p/v .	»	10
Zinco solfato 0,5 % p/v . . .	»	10

COMPRESSE

	Confezione	
Acido acetilsalicilico 100 mg - compresse	n.	20
Acido acetilsalicilico 500 mg - compresse	»	20
Acido acetilsalicilico 500 mg - compresse gastroresist.	»	20
Acido acetilsalicilico 250 mg e codeina fosfato 10 mg - compresse .	»	20
Acido ascorbico 500 mg - compresse	»	20
Acido etacrinico 50 mg - compresse .	»	12
Acido nalidissico 500 mg - compresse	»	20
Allopurinolo 100 mg - compresse	»	50
Aloperidolo 1 mg - compresse .	»	20
Amitriptilina 10 mg - compresse rivestite .	»	30
Aminofillina 200 mg - compresse rivestite .	»	20
Alluminio idrossido 120 mg e magnesio trisilicato 250 mg - compresse masticabili .	»	30
Atropina solfato 0,250 mg - compresse	n.	20
Chinidina solfato 200 mg - compresse	»	20
Chinina solfato 250 mg - compresse rivestite . . .	»	20
Cicloserina 250 mg - compresse	»	40
Clordiazepossido cloridrato 20 mg - compresse rivestite	»	20
Clorochina fosfato 250 mg - compresse	»	30
Clorpromazina cloridrato 25 mg - compresse rivestite	»	20
Clorpropamide 250 mg - compresse	»	20
Codeina fosfato 30 mg - compresse	»	10
Colchicina 0,5 mg - compresse	»	20
Cortisone acetato 25 mg - compresse	»	20
Desametasone 0,5 mg - compresse	»	10
Diazepam 5 mg - compresse rivestite	»	20
Difenidramina cloridrato 25 mg - compresse . .	»	20
Digitossina 0,10 mg - compresse	»	20
Digossina 0,125 mg - compresse	»	30
Digossina 0,250 mg - compresse	»	30
Efedrina cloridrato 25 mg - compresse	»	20
Ergometrina maleato 0,5 mg - compresse . . .	»	10
Ergotamina tartrato 1 mg - compresse	»	20
Eritromicina stearato equivalente a 250 mg di eritromicina - compresse	»	12
Etambutolo cloridrato 200 mg - compresse . . .	»	20
Etambutolo cloridrato 400 mg - compresse . . .	»	20
Fenilbutazone 200 mg - compresse rivestite . . .	»	20
Fenitoina sodica 100 mg - compresse	»	20
Fenobarbitale 20 mg - compresse	»	30
Fenobarbitale 50 mg - compresse	»	30
Fenobarbitale 100 mg - compresse	»	20
Fenossimetilpenicillina 125 mg - compresse . . .	»	10
Fenossimetilpenicillina 500 mg - compresse . . .	»	10
Ferroso solfato 200 mg - compresse rivestite . . .	»	30
Ftalilsolfatiazolo 500 mg - compresse	»	20
Furosemide 25 mg - compresse	»	30
Griseofulvina 125 mg - compresse	»	20
Griseofulvina 250 mg - compresse	»	10
Idroclorotiazide 25 mg - compresse	»	20
Idroclorotiazide 50 mg - compresse	»	20
Imipramina cloridrato 10 mg - compresse rivestite	»	50
Imipramina cloridrato 25 mg - compresse rivestite	»	50
Isoniazide 100 mg - compresse	»	50
Isoniazide 200 mg - compresse	»	50
Litio carbonato 300 mg - compresse	»	50
Metilprednisolone 4 mg - compresse	»	10
Metilprednisolone 8 mg - compresse	»	10
Metronidazolo 250 mg - compresse	»	20
Nitrofurantoina 50 mg - compresse	»	20
Nitroglicerina 0,5 mg - compresse boccali . . .	»	20
Ossifenbutazone 100 mg - compresse rivestite . .	»	30
Paracetamolo 500 mg - compresse	»	20
Pirimetamina 25 mg - compresse	»	10
Potassio ioduro 130 mg - compresse	»	20
Potassio iodato 170 mg - compresse	»	20
Primachina fosfato equivalente a 75 mg di base - compresse rivestite	»	10
Probenecid 500 mg - compresse	»	20
Procainamide cloridrato 250 mg - compresse . . .	»	20
Prometazina cloridrato 25 mg - compresse rivestite	»	20
Propifenazone 300 mg - compresse	»	20
Reserpina 0,1 mg - compresse	»	50
Sodio citrato 500 mg - compresse	»	20
Sodio fluoruro 0,25 mg di fluoro - compresse . .	»	100
Sodio fluoruro 1 mg di fluoro - compresse . . .	»	100
Sodio salicilato 500 mg - compresse gastroresistenti	»	50
Solfadiazina 500 mg - compresse	»	20
Solfadimetossina 500 mg - compresse	»	20
Solfametopirazina 500 mg - compresse	»	10
Tioridazina cloridrato 25 mg - compresse rivestite	»	20
Tolbutamide 500 mg - compresse	»	20
Trifluoperazina cloridrato 2 mg - compresse rivestite	»	30
Vitamine del complesso B - compresse rivestite . .	»	30
Nicotinamide 20 mg		
Tiamina cloridrato 5 mg		
Riboflavina 2 mg		
Calcio pantotenato 2 mg		
Piridossina cloridrato 2 mg		
Zinco solfato 200 mg - compresse	»	20-30

Gocce

a) *Gocce orali*

	Confezione	
Destrometorfano bromidrato 15 mg/ml .	ml	20
Potassio ioduro 50 %	»	20

b) *Gocce auricolari e nasali*

Fenilefrina cloridrato 0,25 % p/v	ml	10
Fenilefrina cloridrato 0,3 % p/v e idrocortisone acetato 0,5 % p/v .	»	10

Polveri

Clorfenotano 10 % - polvere aspersoria .	g	100

Pomate

Bacitracina 500 U.I./g e polimixina B solfato 30.000 U.I./g - unguento .	g	30
Benzile benzoato 20 % p/p - unguento .	»	100
Betametasone dipropionato equivalente a 0,05 % p/p di betametasone - crema	»	30
Betametasone dipropionato equivalente a 0,05 % p/p di betametasone - unguento .	»	30
Betamétasone dipropionato equivalente a 0,05 % p/p di betametasone e neomicina solfato 0,5 % p/p - crema .	»	30
Betametasone dipropionato equivalente a 0,05 % p/p di betametasone e neomicina solfato 0,5 % p/p - unguento	»	30
Idrocortisone acetato 1 % p/p - crema .	»	30
Idrocortisone acetato 1 % p/p - unguento	»	30
Idrocortisone acetato 1 % p/p e neomicina solfato 0,5 % p/p - crema .	»	30
Idrocortisone acetato 1 % p/p e neomicina solfato 0,5 p/p - unguento .	»	30
Lidocaina cloridrato 2 % p/p - crema .	»	30
Lidocaina cloridrato 2 % p/p - unguento .	»	30
Lidocaina cloridrato 1,5 % p/p e idrocortisone acetato 1 % p/p - crema	»	30
Lidocaina cloridrato 1,5 % p/p e idrocortisone acetato 1 % p/p - unguento .	»	30
Prometazina 2 % p/p - crema .	»	30

Pomate oftalmiche

Bacitracina 500 U.I. e polimixina B solfato 10.000 U.I./g - unguento .	g	5
Cloramfenicolo 1 % p/p - unguento .	»	5
Idrocortisone acetato 1 % p/p e neomicina solfato 0,5 % p/p - unguento	»	5
Mercurio ossido giallo 1 % p/p - unguento .	»	5
Mercurio ossido giallo 2 % p/p - unguento .	»	5
Neomicina solfato 0,5 % p/p - unguento .	»	5
Solfacetamide sodica 10 % p/p - unguento .	»	5

Preparazioni per uso parenterale

a) *soluzioni iniettabili*

	Confezione	
Acqua per preparazioni iniettabili 1 ml .	n.	1-2 5-10
Acqua per preparazioni iniettabili 2 ml .	»	1
Acqua per preparazioni iniettabili 3 ml .	»	1-2-5-10
Acqua per preparazioni iniettabili 5 ml .	»	1
Acqua per preparazioni iniettabili 10 ml .	»	1
Acqua per preparazioni iniettabili 20 ml .	»	1-2-5-10
Acqua per preparazioni iniettabili 500 ml .	»	1
Acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml .	»	1
Adrenalina 0,5 mg/1 ml	»	5
Adrenalina 1 mg/1 ml	»	5
Aminofillina 240 mg/10 ml .	»	5
Ampicillina sodica (polvere per p.i.) equivalente a 250 mg di ampicillina. - Diluente 2,5 ml .	»	1
Ampicillina sodica (polvere per p.i.) equivalente a 500 mg di ampicillina. - Diluente 2,5 ml .	»	1
Ampicillina sodica (polvere per p.i.) equivalente a 1000 mg di ampicillina. - Diluente 4 ml .	»	1
Atropina solfato 0,5 mg/1 ml .	n.	5
Atropina solfato 1 mg/1 ml .	»	5
Benzilpenicillina benzatinica (polvere per p.i.) 600.000 U.I. - Diluente 2,5 ml .	»	1
Benzilpenicillina benzatinica (polvere per p.i.) 1.200.000 U.I. - Diluente 4 ml .	»	1
Benzilpenicillina potassica (polvere per p.i.) 1.000.000 U.I. - Diluente 4 ml .	»	1
Blu di metilene 50 mg/5 ml .	»	5
Blu di metilene 100 mg/10 ml .	»	5
Bromosolfoftaleina sodica 500 mg/ 10 ml .	»	5
Calcio cloruro 500 mg/10 ml .	»	5
Calcio cloruro 1 g/10 ml .	»	5
Calcio edetato bisodico 1 g/10 ml .	»	5
Calcio gluconato 500 mg/5 ml .	»	5
Calcio gluconato 1000 mg/10 ml .	»	5
Cefalotina sodica (polvere per p.i.) equivalente a 1000 mg di cefalotina - diluente 4 ml .	»	1
Chinina cloridrato 500 mg/2 ml .	»	10
Cloramfenicolo succinato sodico (polvere per p.i.) equivalente a 1000 mg di cloramfenicolo - diluente 10 ml	»	1
Clossacillina sodica (polvere per p.i.) equivalente a 500 mg di clossacillina - diluente 2 ml .	»	1
Digitossina 0,10 mg/1 ml .	»	5
Digitossina 0,25 ml/1 ml .	»	5
Digossina 0,10 mg/1 ml .	»	5
Digossina 0,25 mg/1 ml .	»	5
Dopamina 10 mg/2 ml .	»	2
Dopamina 50 mg/10 ml .	»	1
EDTA sale bisodico 0,5 g/5 ml .	»	5
EDTA sale bisodico 2 g/10 ml .	»	5
Efedrina cloridrato 10 mg/1 ml .	»	5
Efedrina cloridrato 25 mg/1 ml .	»	5
Emetina cloridrato 20 mg/1 ml .	»	10
Ergometrina maleato 0,20 mg/1 ml .	»	5
Ergotamina tartrato 0,25 mg/1 ml .	»	5
Eritromicina etilsuccinato equivalente a 100 mg di eritromicina/2 ml .	»	1
Eritromicina lattobionato (polvere per p.i.) equivalente a 500 mg di eritromicina - diluente 10 ml	»	1
Esorina salicilato 1 mg/1 ml .	»	5
Fenobarbitale sodico 30 mg/1 ml .	»	5
Fenobarbitale sodico 100 mg/2 ml .	»	5
Fenolsolfonftaleina 6 mg/1 ml .	»	5
Gentamicina solfato equivalente a 40 mg di gentamicina/2 ml .	»	1
Isoprenalina cloridrato 0,2 mg/1 ml .	»	3
Lidocaina cloridrato 50 mg/5 ml .	»	5
Lidocaina cloridrato 200 mg/10 ml .	»	5
Lidocaina cloridrato 50 mg e nor-adrenalina cloridrato 0,05 mg/5 ml .	»	5
Lidocaina cloridrato 200 mg e nor-adrenalina cloridrato 0,2 mg/10 ml .	»	5
Magnesio solfato 1 g/10 ml .	»	5
Magnesio solfato 2 g/10 ml .	»	5
Magnesio solfato 2,5 g/10 ml .	»	5
Meperidina cloridrato 100 mg/2 ml .	»	2-5
Morfina cloridrato 10 mg/1 ml .	»	2-5
Morfina cloridrato 20 mg/1 ml .	»	2-5
Morfina cloridrato 10 mg e atropina solfato 0,5 mg/1 ml .	»	2-5
Naloxone 0,4 mg/1 ml .	»	1
Naloxone 0,04 mg/2 ml .	»	1
Noradrenalina tartrato 2 mg/1 ml .	»	5
Olio di vaselina sterile 10 ml .	»	1-2
Papaverina cloridrato 30 mg/2 ml .	»	5
Papaverina cloridrato 50 mg/3 ml .	»	5
Pentamidina isetionato (polvere p.i.) equivalente a 200 mg di pentamidina - diluente 4 ml .	»	1
Procainamide cloridrato 500 mg/5 ml .	»	5
Scopolamina bromidrato 0,25 mg/1 ml .	»	5
Sodio citrato 38 mg/1 ml .	»	5
Sodio citrato 76 mg/2 ml .	»	5
Sodio citrato 190 mg/5 ml .	»	5
Sodio citrato 380 mg/10 ml .	»	5
Sodio citrato 1000 mg e acido citrico 600 mg/10 ml	»	10
Sodio cloruro 18 mg/2 ml .	»	1
Sodio cloruro 45 mg/5 ml .	»	1
Sodio cloruro 90 mg/10 ml .	»	1

	Confezione
Sodio cloruro 180 mg/20 ml .	n. 1-2-5
Sodio iposolfito 1000 mg/10 ml .	» 5
Sodio indigotindisolfonato 40 mg/10 ml .	» 5
Sodio indigotindisolfonato 80 mg/5 ml .	» 5
Sodio nitroprussiato 100 mg/5 ml .	» 1
Sodio stibogluconato 33 % equivalente a 10 % di Sb (ml 30 e 100)	» 1
Solfadiazina sodica 250 mg/1 ml	» 5
Streptomicina solfato (polvere p.i.) equivalente a 1000 mg di streptomicina - diluente 3 ml .	» 1
Suramina sodica (polvere per p.i.) 1000 mg/10 ml	» 1
Tetraciclina cloridrato (polvere per p.i.) equivalente a 250 mg di tetraciclina - diluente 3 ml .	» 1

b) *Liquidi perfusionali, anticoagulanti, tampone, per dialisi*

Acqua per preparazioni iniettabili . — ml 50 - 100 - 250 e per irrigazioni ml 1000 - 2000 - 3000 - 5000 - 6000 - 10000

Ammonio cloruro 0,89 % p/v — ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Anticoagulante ACD — confezione variabile

	Formula A	Formula B
Sodio citrato biidrato	g 22,00	g 13,20
Acido citrico monoidrato	g 8,00	g 4,80
Glucosio monoidrato	g 24,50	g 14,70

Acqua per p.i., q.b. a ml 1000
Volume per 100 ml di sangue, ml 15,0 - 25,0

Anticoagulante CPD — confezione variabile

Sodio citrato biidrato, g 26,3
Acido citrico monoidrato, g 3,3
Sodio fosfato monosodico biidrato g 2,5
Glucosio monoidrato, g 25,5
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000
Volume per 100 ml di sangue, ml 14,0

Elettrolitica equilibrata enterica — ml 250 - 500 - 1000

Sodio cloruro, g 5,0
Potassio cloruro, g 0,75
Calcio cloruro biidrato, g 0,35
Magnesio cloruro esaidrato, g 0,31
Sodio acetato triidrato, g 6,4
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000

Elettrolitica equilibrata gastrica . . — ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Sodio cloruro, g 3,7
Potassio cloruro, g 1,3
Ammonio cloruro, g 3,7
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000

Elettrolitica equilibrata pediatrica . . . — ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Sodio acetato triidrato, g 3,2
Potassio cloruro, g 1,3
Magnesio cloruro esaidrato, g 0,31
Potassio fosfato bibasico, g 0,26
Glucosio monoidrato, g 55,0
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000

Elettrolitica reidratante I . — ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Acido lattico, g 4,66
Sodio idrossido, g 2,07
Sodio cloruro, g 4,00
Potassio cloruro, g 2,70
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000

Elettrolitica reidratante II . — ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Sodio cloruro, g 4,96
Potassio cloruro, g 1,05
Sodio bicarbonato, g 4,03
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000

Elettrolitica reidratante III . . . — ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Sodio cloruro, g 5,0
Potassio cloruro, g 0,75
Calcio cloruro biidrato, g 0,35
Magnesio cloruro esaidrato, g 0,31
Sodio acetato triidrato, g 6,4
Sodio citrato biidrato fino a g 0,75
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000

Glicerolo 10 % con sodio cloruro 0,9 % . . — ml 250 - 500

Glicerolo, g 100,0
Sodio cloruro, g 9,0
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000

Glucosio 5 % p/v . . . . — ml 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Glucosio 10 % p/v . . . . — ml 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Glucosio 20 % p/v . . . . — ml 10 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Glucosio 33 % p/v . . . . — ml 5 - 10 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 - 1000

Glucosio 50 % p/v . . . . — ml 50 - 100 - 250 - 500 - 500 in contenitori da ml 1000

Glucosio con potassio cloruro I . . . — ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Potassio cloruro, g 2
Glucosio monoidrato, g 55,0
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000

Glucosio con potassio cloruro II . . . — ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Potassio cloruro, g 3
Glucosio monoidrato, g 110
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000

Glucosio con sodio cloruro I . . . . — ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Sodio cloruro, g 1,8
Glucosio monoidrato, g 47,0
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000

Glucosio con sodio cloruro II . . . . — ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Sodio cloruro, g 9,0
Glucosio monoidrato, g 55,0
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000

Glucosio con sodio cloruro III . . . . — ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Sodio cloruro, g 4,50
Glucosio monoidrato, g 27,50
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000

Levulosio 5 % p/v	ml 250 - 500 - 1000
Levulosio 10 % p/v	ml 250 - 500 - 1000
Levulosio 20 % p/v	ml 250 - 500 - 1000
Mannitolo 5 % p/v	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000
Mannitolo 10 % p/v	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000
Mannitolo 18 % p/v	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Ringer . . . . — ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000

Sodio cloruro, g 8,60
Potassio cloruro, g 0,30
Calcio cloruro biidrato, g 0,335
Acqua per p.i., q.b. a ml 1000

	Confezione
Ringer con glucosio Sodio cloruro, g 8,60 Potassio cloruro, g 0,30 Calcio cloruro biidrato, g 0,335 Glucosio monoidrato, g 55,0 Acqua per p.i., q.b. a ml 1000	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000
Ringer acetato Sodio cloruro, g 6,00 Potassio cloruro, g 0,30 Calcio cloruro biidrato, g 0,20 Sodio acetato triidrato, g 4,00 Acqua per p.i., q.b. a ml 1000	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000
Ringer acetato con glucosio Sodio cloruro, g 6,00 Potassio cloruro, g 0,30 Calcio cloruro biidrato, g 0,20 Sodio acetato triidrato, g 4,00 Glucosio monoidrato, g 55,00 Acqua per p.i., q.b. a ml 1000	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000
Ringer lattato . Acido lattico, g 2,60 Sodio idrossido, g 1,17 Sodio cloruro, g 6,00 Potassio cloruro, g 0,40 Calcio cloruro biidrato, g 0,27 Acqua per p.i., q.b. a ml 1000	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000
Ringer lattato con glucosio . Acido lattico, g 2,60 Sodio idrossido, g 1,17 Sodio cloruro, g 6,00 Potassio cloruro, g 0,40 Calcio cloruro biidrato, g 0,27 Glucosio monoidrato, g 55,00 Acqua per p.i., q.b. a ml 1000	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000
Sodio bicarbonato 1,4 % p/v	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000
Sodio bicarbonato 8,4 % p/v .	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000
Sodio cloruro 0,9 % p/v .	ml 2 - 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 2000
Sodio cloruro 0,9 % p/v (per irrigazioni)	ml 3000 - 5000
Sodio cloruro 3 % p/v . . .	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 2000
Sodio cloruro 5 % p/v . .	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 2000
Sodio lattato 1,87 % p/v . .	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000
Acido lattico, g 15,01 Sodio idrossido, g 6,67 Acqua per p.i., q.b. a ml 1000	
Sodio lattato 11,2 % p/v Acido lattico, g 90,10 Sodio idrossido, g 40,20 Acqua per p.i., q.b. a ml 1000	ml 50 - 100 - 250 - 500 - 1000
Soluzione di Darrow Sodio cloruro, g 4,0 Potassio cloruro, g 2,60 Acido lattico, g 4,75 Sodio idrossido, g 2,12 Acqua per p.i., q.b. a ml 1000	ml 100 - 250 - 500 - 1000
Soluzione di Locke-Ringer . . . . . Sodio cloruro, g 9,00 Potassio cloruro, g 0,20 Calcio cloruro biidrato, g 0,27 Sodio bicarbonato, g 0,20 Glucosio monoidrato, g 1,10 Acqua per p.i., q.b. a ml 1000	ml 50 - 100 - 250 - 1000
Soluzioni per dialisi peritoneale . . . Sodio, da 130 a 140 mEq/l Potassio, da 0 a 4,0 mEq/l Calcio, da 3 a 4,0 mEq/l Magnesio, da 0,5 a 1,5 mEq/l Cloruri, da 95 a 105 mEq/l Acetati o lattati (espressi in equivalenti di bicarbonato) da 35 a 45 mEq/l Glucosio (o fruttosio) da 75 a 392 mmol/l	ml 500 - 1000 2000 - 3000 4000 - 5000
Soluzioni concentrate per emodialisi (composizione dopo diluizione): Sodio da 130 a 140 mmol/l Potassio da 0 a 3,0 mmol/l Calcio da 1,0 a 2,0 mmol/l Magnesio da 0,25 a 1,0 mmol/l Acetati o lattati (espressi in equivalenti di bicarbonato) da 32 a 40 mmol/l Cloruri da 95 a 110 mmol/l Il glucosio può far parte della composizione di tali soluzioni	
Soluzioni per emofiltrazione . . . . Sodio, da 135 a 142 mEq/l Potassio, da 1 a 2 mEq/l Calcio, da 3,5 a 4,5 mEq/l Magnesio, da 1 a 2 mEq/l Cloruri, da 102 a 112 mEq/l Acetati o lattati (espressi in equivalenti di bicarbonato) da 35 a 45 mEq/l Glucosio da 0 a 5,5 mmol/l	ml 5000
Tampone fosfato pH 6,8 . Sodio fosfato bibasico 12 H_2O, g 11,9 Sodio fosfato monosodico biidrato, g 5,2 Sodio cloruro, g 4,8 Acqua esente da anidride carbonica, q.b. a ml 1000	ml 100 - 250
Tampone fosfato pH 7,0 . . . . . Sodio fosfato bibasico 12 H_2O, g 14,3 Sodio fosfato monosodico biidrato, g 4,2 Sodio cloruro, g 4,6 Acqua esente da anidride carbonica, q.b. a ml 1000	ml 100 - 250
Tampone fosfato pH 8,0 . . . . . Sodio fosfato bibasico 12 H_2O, g 22,7 Sodio fosfato monosodico biidrato, g 0,5 Sodio cloruro, g 4,2 Acqua esente da anidride carbonica, q.b. a ml 1000	ml 100 - 250

c) *Soluzioni da diluire*

Calcio e magnesio cloruro 10 ml mEq/fiala: $C^{++}4$; $Mg^{++}6$; $Cl^{-}10$	n.	5
Potassio cloruro 20 mEq/10 ml	»	5
Potassio fosfato 20 mEq/10 ml	»	5
Potassio lattato 20 mEq/10 ml	»	5
Sodio bicarbonato 10 mEq/10 ml	»	5
Sodio cloruro 20 mEq/10 ml	»	5
Sodio lattato 20 mEq/10 ml	»	5
Sodio e potassio bicarbonato 20 ml mEq/20ml: $Na^{+}19,3$; $K^{+}0,7$; $HCO_3^{-}20$	»	4
Soluzione polisalinica concentrata 10 ml mEq/10 ml: $Na^{+}30,0$; $Cl^{-}20,0$; ione lattato 5,0; ione acetato 5,0	»	5

	Confezione	
Soluzione polisalinica concentrata con potassio 10 mEq/10 ml: Na^+27,5; K^+10,0; Cl^-22,5; ione lattato 10,0; ione fosfato 5,0	ml n.	5
Soluzione polisalinica concentrata con potassio 20 mEq/20 ml; Na^+72,5; K^+2,5; Cl^-50,0; ione lattato 20,0; ione fosfato 5,0	ml »	4

SCIROPPI ELISIR

Acido nalidissico 6 % p/v - sciroppo	ml	150
Amossicillina triidrato - equivalente a 2,5 % p/v di amossicillina - sciroppo	»	100
Cefalessina 5 % p/v - sciroppo	»	100
Cloramfenicolo palmitato - equivalente a 2,5 % p/v di cloramfenicolo - sciroppo	»	100
Clossacillina sodica - equivalente a 2,5 % p/v di clossacillina - sciroppo	»	100
Codeina fosfato 0,15 % e sodio benzoato 1 % p/v - sciroppo	»	150
Destrometorfano bromidrato 0,3 % p/v - sciroppo	»	150
Difenidramina cloridrato 0,25 % p/v - sciroppo	»	150
Efedrina cloridrato 0,1 % p/v - sciroppo	»	150
Eritromicina etilsuccinato - equivalente a 2,5 % p/v di eritromicina - sciroppo	»	100
Fenobarbitale sodico 0,55 % p/v - elisir	»	100
Ipecacuana estratto fluido 7 % p/v - sciroppo	»	100
Isoniazide 1 % p/v - sciroppo	»	150
Metadone cloridrato 0,1 % p/v - sciroppo:		
un flaconcino monodose (5 mg)	»	5
un flaconcino monodose (10 mg)	»	10
un flaconcino monodose (20 mg)	»	20
Nitrofurantoina 0,5 % p/v - sciroppo	»	100
Paracetamolo 2,5 % p/v - elisir	»	100
Penicillina V potassica 2,5 % p/v - sciroppo	»	100
Poligala estratto fluido 2,5 % p/v e narceina 0,05 % p/v - sciroppo	»	150
Solfametopirazina 5 % p/v - sciroppo	»	60

SOLUZIONI

Benzalconio cloruro soluzione concentrata 1 % p/v	ml	100
Cetrimide soluzione concentrata 40 % p/v	»	25
Merbromina 2 % p/v	»	30
Potassio cloruro 10 % p/v	»	150
Salolo 3 % p/v mentolo 1 % p/v soluzione alcoolica - colluttorio	»	50

SUPPOSITORI E SUCCEDANEI

Acido lattico 500 mg - ovuli	n.	6
Aminofillina 100 mg - supposte	»	10
Aminofillina 300 mg - supposte	»	10
Fenilbutazone 250 mg - supposte	»	6-10
Fenobarbitale 20 mg - supposte	»	10
Fenobarbitale 85 mg - supposte	»	10
Fosfato sodico acido - clisma (fosfato monosodico monoidrato 16 % p/v - fosfato bisodico eptaidrato 6 % p/v) - adulti 120 ml, bambini 60 ml	»	1
Metronidazolo 500 mg - compresse vaginali	»	10
Nitrofurazone 50 mg - compresse vaginali	»	10
Propifenazone 50 mg - supposte	»	10
Propifenazone 150 mg - supposte	»	10
Propifenazone 350 mg - supposte	»	10
Tetracaina cloridrato 15 mg - supposte	»	6

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE PREPARAZIONI TRADIZIONALI DI DERIVAZIONE MAGISTRALE E DI USO CONSOLIDATO CHE LE IMPRESE TITOLARI DI OFFICINE FARMACEUTICHE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE DI GALENICI POSSONO PRODURRE AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981.

CAPSULE

Olio di ricino - capsule

COMPRESSE

Carbone composto - compresse
(carbone vegetale g 0,30 - magnesia idrata g 0,30 - creta preparata g 0,30)

Cascara 250 mg - compresse rivestite
(cascara sagrada polvere mg 250 - eccipienti q.b.)

Esamina citrica 500 mg - compresse
(esametilentetramina anidrometilencitrato mg 500 - eccipienti q.b.)

Lassativi vegetali - compresse rivestite
(aloe polvere mg 50 - rabarbaro estratto secco mg 50 - eccipienti q.b.)

Lievito di birra - compresse
(lievito di birra mg 400 - eccipienti q.b.)

Limonata citro-magnesiaca - compresse
(magnesio carbonato g 2,00 - acido citrico g 3,50 - zucchero ed eccipienti q.b.)

Potassio permanganato mg 100 - compresse uso esterno
(potassio permanganato mg 100 - eccipienti q.b.)

Potassio permanganato 250 mg - compresse uso esterno
(potassio permanganato mg 250 - eccipeinti q.b.)

Sodio bicarbonato mg 500 - compresse
(sodio bicarbonato mg 500 - eccipienti q.b.)

GOCCE AURICOLARI E NASALI

Argento proteinato 0,5 % p/v
(argento proteinato 0,5 g in veicolo acquoso)

Glicerina fenica
(fenolo liquido g 1 - glicerina g 99)

Glicerina ittiolata
(ammonio solfoittiolato g 10 - glicerina g 90)

Olio gomenolato 1 % - 2 %

Rinobalsamiche adulti
(mentolo g 0,5 - essenza niaouli g 1,5 - veicolo oleoso q.b. a g 100)

POLVERI

Citrato di magnesia effervescente (granulato)
(magnesio carbonato 10,2 %, acido citrico 46,9 %, sodio bicarbonato 34,7 %, zucchero 8,2 %, essenza di limone q.b.)

Limonata citro-magnesiaca
(acido citrico g 38 - magnesio carbonato g 23 - zucchero g 39 - essenza di limone q.b.)

Liquirizia composta
(senna foglie polvere g 18 - liquirizia radice polvere g 23,6 - solfo sublimato g 8 - essenza finocchio g 0,4 - zucchero g 50)

Talco mentolato
(mentolo g 1 - talco g 99)

POMATE

Alluminio acetato 4 % p/p - crema
(alluminio acetato g 4 - eccipienti q.b.)

Amido glicerolato
(amido g 10 - glicerolo g 70 - acqua q.b. a g 100)

Canforata - crema
(canfora g 10 - eccipienti q.b.)

Canfosalicilica - crema
(canfora g 5 - metile salicilato g 5 - eccipienti q.b.)

Jodo-jodurato - unguento
(iodio g 2 - potassio ioduro g 10 - eccipienti q.b.)

Ittiolo - unguento
(ammonio solfoittiolato g 10 - vaselina g 90)

Linimento saponato con canfora (Balsamo Opodeldock)
(canfora g 6,50 - ammoniaca g 3,50 - essenza rosmarino g 3,50 in gel saponoso alcoolico)

Metile salicilato - unguento
(metile salicilato g 10 - vaselina g 90)

Olio calcarea - pomata
(alluminio acetato liquido g 1,50 - jodoclorossichinolina g 0,25 - zinco ossido g 1,50 - paraminobenzoato di etile g 1 - linimento oleo calcareo g 15 - mentolo g 0,001 - eccipienti q.b.)

Pasta di Lassar
(zinco ossido g 25 - acido salicilico g 2 - amido g 25 - vaselina q.b. a g 100)

Pasta molle di Unna
(zinco ossido g 10 - glicero-gelatina q.b. a g 100)

Pasta di zinco all'acqua (estemporanea)
(zinco ossido g 25 - talco g 25 - veicolo idroglicerico q.b. a g 100)

Salicilico - unguento 2%
(acido salicilico g 2 - vaselina q.b.)

Salicilico - unguento 5%
(acido salicilico g 5 - vaselina q.b.)

Salicilico - unguento 10%
(acido salicilico g 10 - vaselina q.b.)

Solfo alcalino - unguento
(solfo precipitato g 17 - potassio carbonato g 8 - vaselina q.b. a g 100)

Solfo salicilico - unguento
(solfo precipitato g 16 - acido salicilico g 4 - paraffina liquida g 10 - vaselina q.b. a g 100)

Unguento antiscottature
(sol. idrossido di calcio g 25 - olio oliva g 25 - lanolina g 25 vaselina g 25)

Unguento Balsamico
(mentolo - eucaliptolo - canfora in lano-vaselina)

Vaselina borica 3%
(acido borico g 3 - vaselina q.b.)

Zinco ossido - unguento
(zinco ossido g 10 - eccipienti q.b. a g 100)

SCIROPPI-ELISIR

Camomilla - elisir
(estratto idroalcoolico di camomilla 1: 10)

Cascara - elisir
(estratto acquoso 1: 1)

Emulsione lassativa
(olio mandorle dolci g 20 - olio oliva g 15 - veicolo emulsionato edulcorato q.b. a g 100)

Olio di vaselina emulsione semplice
(olio di vaselina g 40 in veicolo emulsionato edulcorato q.b. a g 100)

Rabarbaro - sciroppo
(estratto fluido rabarbaro g 5 in veicolo sciropposo aromatizzato)

SOLUZIONI

Acido borico 3% p/v in soluzione idroalcoolica
Acido tricloroacetico 50%
Acido salicilico 1% in alcool a 70
(acido salicilico g 1 - alcool q.b.)
Acqua borica 3%
Acqua di calce
Alluminio acetato liquido
Alluminio acetato basico soluzione
Bagno oculare
(zinco solfato g 0,05 - acido borico g 1 - sodio borato g 0,35 acqua distillata sterile q.b. a g 100)

Blu di metilene 1%
(blu di metilene g 1 in soluzione acquosa)

Canfora soluzione alcoolica 10%
(canfora g 10 in soluzione idroalcoolica)

Collodio all'acido salicilico
(acido salicilico g 15 - olio di ricino g 1,4 - collodio al 4% g 56 - alcool g 12 - etere g 15,6)

Cristal violetto 1%
(cristal violetto g 1 in soluzione acquosa)

Fenolo 1% p/v (estemporaneo)

Fucsina fenica 0,3%
(acido borico g 1 - fenolo g 4 - fucsina basica 0,3 - resorcina g 10 in soluzione idroalcoolica)

Gengivario
(tintura di mirra g 10 - tintura di ratania g 10)

Inalazioni balsamiche
(timolo g 1 - mentolo g 1 - eucaliptolo g 4 - essenza trementina g 94)

Iodio soluzione glicerica
(glicerina - soluzione alcoolica di iodio 1: 1)

Iodio soluzione alcoolica I (Tintura di iodio) (iodio 7% - potassio ioduro 5%)
(iodio g 7 - potassio ioduro g 5 in soluzione idroalcoolica)

Iodio soluzione alcoolica II (Alcool iodato) (iodio 2% - potassio ioduro 2,5%)
(iodio g 2 - potassio ioduro g 2,5 in soluzione idroalcoolica)

Miele rosato
Olio canforato
Piombo acetato basico - soluzione
Zinco cuprica - soluzione (acqua di Dalibour forte)
(rame solfato g 1 - zinco solfato g 3,5 - canfora g 0,1 zafferano tintura g 0,1 in soluzione acquosa)

SUPPOSITORI

Glicerolo microclismi
(glicerolo g 2,25 - eccipienti q.b. a ml 3)

Glicerolo, camomilla e malva microclismi g 3
(glicerolo g 2,25 - amido frumento g 0,02 - camomilla estratto fluido g 0,10 - malva estratto fluido g 0,10 - acqua q.b.)

Glicerolo, camomilla e malva microclismi g 6
(glicerolo g 4,5 - amido frumento g 0,04 - camomilla, estratto fluido g 0,20 - malva estratto fluido g 0,20 - acqua q.b.)

Glicerolo, camomilla e malva microclismi g 9
(glicerolo g 6,75 - amido frumento g 0,06 - camomilla estratto fluido g 0,30 - malva estratto fluido g 0,30 - acqua q.b.)

Glicerolo 750 mg - supposte (supposte di glicerina)
(glicerolo mg 675 - eccipienti q.b. a 750)

Glicerolo 1500 mg - supposte (supposte di glicerina)
(glicerolo mg 1375 - eccipienti q.b. a 1500)

Glicerolo 2500 mg - supposte (supposte di glicerina)
(glicerolo mg 2250 - eccipienti q.b. a 2500)

Glicerolo - supposte elastiche
(gelatina g 14 - glicerolo g 70 - acqua q.b. a g 100)

Supposte antiemorroidali
(ammonio solfoittiolato g 0,075 - zinco ossido g 0,12 - bismuto gallato basico g 0,075 - belladonna estratto molle idroalcoolico g 0,015 - p-aminobenzoato di etile g 0,045 - eccipienti q.b.)

Ittiolo - ovuli
(ammonio solfoittiolato g 10 - gelatina g 16 - glicerolo g 58 - acqua g 16)

VARIE

Matita al nitrato d'argento
(argento nitrato 50% - potassio nitrato 50%)

Matita emostatica
Cotone emostatico

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE SOSTANZE DESCRITTE NELLA FARMACOPEA UFFICIALE CHE POSSONO ESSERE RIPARTITE IN CONTENITORI IDONEI E PRONTI ALL'USO DALLE IMPRESE TITOLARI DI OFFICINE FARMACEUTICHE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE DI GALENICI E DA QUELLE AUTORIZZATE ALLA PRODUZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DA USARE IN MEDICINA AI SENSI DELL'ART. 144 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE (SECONDO COMMA DELL'ART. 5 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1981).

Acido borico
Acqua depurata
Acqua di calce
Alluminio acetato liquido
Alluminio acetato basico soluzione
Amido
Ammoniaca
Bario solfato
Borace
Cloramina
Etere etilico per anestesia
Etile cloruro
Formaldeide soluzione acquosa
Fruttosio
Glicerina
Glicerolo
Glucosio
Lanolina
Lattosio
Magnesio solfato
Mannitolo
Olio di fegato di merluzzo
Olio di mandorle dolci
Olio di ricino
Paraffina solida
Paraffina liquida
Perossido di idrogeno soluzione (30 per cento)
Perossido di idrogeno soluzione (27 per cento)
Perossido di idrogeno soluzione diluita (3 per cento)
Piombo acetato basico soluzione (F.U.VII)
Potassio tartrato acido
Sodio bicarbonato
Sodio solfato anidro
Sodio solfato decaidrato
Talco
Vaselina bianca

(2940)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 maggio 1983.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che, a norma della predetta legge n. 775 e del regolamento elettorale di applicazione, occorre indire le elezioni per la nomina di quattro titolari e di quattro supplenti quali rappresentanti, in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Vista la comunicazione in data 30 aprile 1983, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica indica l'opportunità di stabilire la data delle elezioni per i giorni 20 e 21 novembre 1983;

Sentito il consiglio di amministrazione che, nelle sedute del 4, 5 e 12 maggio 1983, ha espresso il proprio avviso sulla individuazione delle circoscrizioni elettorali ed ha proposto le terne per la designazione dei componenti della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia sono indette per i giorni 20 e 21 novembre 1983 e si svolgeranno, il giorno 20, dalle ore 8 alle ore 20 ed il giorno 21, dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

Le circoscrizioni elettorali sono determinate come segue:

Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in Torino;
Liguria, con sede in Genova;
Lombardia, con sede in Milano;
Friuli-Venezia Giulia, con sede in Trieste;
Trentino-Alto Adige, con sede in Trento;
Veneto, con sede in Venezia;
Emilia-Romagna, con sede in Bologna;
Toscana, con sede in Firenze;
Marche e Umbria, con sede in Ancona;
Abruzzo, con sede in L'Aquila;
Lazio, con sede in Roma;
Campania e Molise, con sede in Napoli;
Puglia e Basilicata, con sede in Bari;
Calabria, con sede in Catanzaro;
Sicilia, con sede in Palermo;
Sardegna, con sede in Cagliari.

Gli uffici elettorali circoscrizionali hanno sede presso le corti di appello delle città sopra indicate.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Boschi dott. Marco, direttore generale degli affari penali, delle grazie e del casellario.

Componenti:

Salza Spartaco, dirigente superiore Corte suprema cassazione;
Scurria Paolo, dirigente superiore procura generale presso la Corte suprema di cassazione;
Ciccotti Raffaele, dirigente superiore II.PP. Ministero;
Anfuso Salvatore, dirett. di canc. r. es. Ministero;
Bacci Italico, dirett. sez. canc. Ministero;
Roselli Vincenzo, segretario, Ministero.

La commissione elettorale centrale avrà sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 5 luglio 1983.

Art. 4.

Le commissioni elettorali circoscrizionali sono così costituite nelle sedi indicate nell'art. 2:

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

Presidente:

Notaristefano Dante, primo dirigente, procura generale presso la corte di appello di Torino.

Componenti:

Rossi Luigi, direttore di sezione, procura generale presso la corte di appello di Torino;
Nardullo Carmine, ragioniere capo, I.D.A. Torino;
Santoro Giuseppe, segretario, pretura di Torino;
Macrì Pasquale, segretario, pretura di Torino;
Rinaldi Ettore, segretario, tribunale di Torino;
Parmentola Anna Maria, assistente sociale minori, U.S.S.M. Torino.

LIGURIA

Presidente:

Ielo Salvatore, primo dirigente, procura generale presso la corte di appello di Genova.

Componenti:

Catti Giuseppina, direttore di sezione, pretura di Genova;
Sileo Gaetano, direttore di sezione, corte di appello di Genova;
Esposito Vito, direttore di sezione, pretura di Voltri;
Esposito Giuseppe, ragioniere capo, C.C. Genova;
Veardo Andrea, segretario, pretura di Sestri Ponente;
Borgatta Ada, segretario, pretura di Sampierdarena.

LOMBARDIA

Presidente:

Perazzi Giuseppe, primo dirigente, corte di appello di Milano.

Componenti:

Moreschini Vincenzo, direttore di canc. r. es., corte di appello di Milano;
De Crescenzo Sergio, direttore di sezione, pretura di Milano;
Abbate Antonio, direttore di sezione, pretura di Milano;
Spagnuolo Alessandro, direttore di sezione, pretura di Milano;
Giordanelli Antonio, ufficiale giudiziario, tribunale di Monza;
Quadra Rosetta, assistente sociale minori, C.R.M. di Milano.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Presidente:

Maione Pasquale, primo dirigente, corte di appello di Trieste.

Componenti:

Tranquillini Loredano, direttore di canc. r. es., procura generale presso la corte di appello di Trieste;
Occhipinti Pietro, direttore di sezione, procura generale presso la corte di appello di Trieste;
Olivo Claudio, segretario, procura generale presso la corte di appello di Trieste;
Baldassi Alessandro, segretario, corte di appello di Trieste;
Secoli Castellano Alberta, segretario, procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste;
Pillinini Alberto, ex G.M.A., U.S.S. Trieste.

TRENTINO-ALTO ADIGE

Presidente:

Zanetti Bernardino, primo dirigente, corte di appello di Trento.

Componenti:

Manunta Gino, direttore superiore r. es., procura generale presso la corte di appello di Trento;
Terenzio Carlo, direttore di sezione, procura della Repubblica presso il tribunale di Trento;
Scognamiglio Olimpio, direttore di sezione, tribunale di Trento;
Brunello Giancarlo, segretario, procura della Repubblica presso il tribunale di Trento;
Giovanaz Giuseppe, ufficiale giudiziario, corte di appello di Trento;
Bertoli Piero, ragioniere capo, C.C., Trento;

VENETO

Presidente:

Sacco Enrico, primo dirigente, corte di appello di Venezia.

Componenti:

Valentino Stefano, dirett. canc. r. es., Tribunale di Venezia;
Mazzocca Salvatore, segretario, pretura di Mestre;
Boccadoro Amleto, ufficiale giudiziario, corte di appello di Venezia;
Nostran Cesira, coadiutore superiore, corte di appello di Venezia;
Lobelle Antonio, aiutante, C.R.M., Venezia;
Volpe Carlo, coadiutore principale, C.C., Venezia.

EMILIA-ROMAGNA

Presidente:

Allegra Edmondo, primo dirigente, pretura di Bologna.

Componenti:

Pellegrini Nicola, direttore r. es., pretura di Bologna;
Corrado Aurelio, cancelliere, pretura di Castelnuovo nei Monti;
Atti Alfredo, segretario, procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna;
Girometti Saba Germana, segretario, pretura di Bologna;
Ziccone Giuseppe, educatore capo, I.O.M., Bologna;
Petrucciani Italo, educatore, I.O.M., Bologna.

TOSCANA

Presidente:

Sandri Sergio, primo dirigente, procura generale presso la corte di appello di Firenze.

Componenti:

Saba Giovanni, primo dirigente, C.C., Firenze;
Saggese Pasquale, dirett. superiore r. es., corte di appello di Firenze;
Cosentino Massimo, direttore di sezione, pretura di Firenze;

Marcelli Bruno, ragioniere capo, C.D.M., Firenze;
Dini Giuseppina, segretario, procura generale presso la corte di appello di Firenze;
Valtancoli Anna, coadiutore, ufficio unico, corte di appello di Firenze.

MARCHE E UMBRIA

Presidente:

Mezzera Pier Luigi, primo dirigente, tribunale di Perugia.

Componenti:

Alfonsi Giuseppe, direttore di sezione, tribunale di Ancona;
Virgilio Sabino, direttore, C.C., Pesaro;
Mori Nucci Marinella, cancelliere, corte di appello di Ancona;
Bertino Paola, cancelliere, tribunale per i minorenni di Ancona;
Sisti Sandro, segretario, pretura di Ancona;
Paci Otello, assistente sociale adulti, C.S.S.A., Ancona.

ABRUZZO

Presidente:

Colangelo Quirino, primo dirigente, corte di appello di L'Aquila.

Componenti:

Zappavigna Alfredo, direttore canc. r. es., procura generale presso la corte di appello di L'Aquila;
Galgani Daniele, direttore di sezione, corte di appello di L'Aquila;
Carbone Francesco, segretario, corte di appello di L'Aquila;
Provini Mataldi Anna, segretario, corte di appello di L'Aquila;
Silvestri Giuseppe, educatore principale min., I.R.M. L'Aquila;
Di Pietro Aldo Bruno, coadiutore dattilografo, corte di appello di L'Aquila.

LAZIO

Presidente:

Allegrini Alberto, primo dirigente, corte di appello di Roma.

Componenti:

Fanti Arrigo, direttore canc. r. es., pretura di Roma;
Rossini Mario, direttore di sezione, Corte suprema di cassazione, Roma;
Corsi Pierangelo, direttore di sezione, Corte suprema di cassazione, Roma;
Battigaglia Benito, vice direttore, C.C., Roma;
Pagliari Roberto, segretario, Corte suprema di cassazione, Roma;
Pesce Alberto, operaio, Ministero, Roma.

CAMPANIA E MOLISE

Presidente:

Nicolardi Ottavio, primo dirigente, tribunale di Napoli.

Componenti:

Sommella Luciano, direttore capo, I.O.M. Napoli;
D'Angelo Giovanni, direttore di sezione, corte di appello di Napoli;
Zaccariello Nicola, direttore di sezione, procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli;
Petricciuolo Gennaro, segretario, corte di appello di Napoli;
Ciuoffo Salvatore, segretario, tribunale di Napoli;
Vitaliano Alfredo, coadiutore, ufficio unico, corte di appello di Napoli.

PUGLIA E BASILICATA

Presidente:

Tarantini Alfonso, primo dirigente, procura della Repubblica presso il tribunale di Bari.

Componenti:

Pacucci Leonardo, direttore di canc. r. es., corte di appello di Bari;
Liuzzi Luigi, direttore di sezione, tribunale per i minorenni di Bari;
Ricco Anna Carla, vice direttore, C.R. Turi;
De Palo Giuseppe, segretario, ufficio di sorveglianza, Bari;
Mastromarino Michele, segretario, corte di appello di Bari;
Petruzzelli Pietro, segretario, corte di appello di Bari.

CALABRIA

Presidente:

Lucchese Pasquale, primo dirigente, corte di appello di Catanzaro.

Componenti:

Angotti Giovanni, direttore sup. r. es., corte di appello di Catanzaro;
Chianese Vincenzo, dirett. canc. r. es., tribunale di Catanzaro;
Sinopoli Antonio, direttore di sezione, procura della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro;
Pisani Andrea, direttore di sezione, tribunale di Catanzaro;
Marsico Giovanni, segretario, ufficio di sorveglianza di Catanzaro;
Barletta Mario, educatore, I.O.M., Catanzaro.

SICILIA

Presidente:

Azzara Primo, primo dirigente, corte di appello di Palermo.

Componenti:

Deceglie Paolo, direttore canc. r. es., pretura di Palermo;
Lo Vasco Domenico, direttore canc. r. es., procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo;
Chifari Giosuè, direttore di sezione, procura generale presso la corte di appello di Palermo;
Faramo Orazio, direttore, C.C. Palermo;
Naselli Pietro Albino, educatore, I.R.M. Palermo;
Bonafede Antonella, coadiutore dattilografo, tribunale di Palermo.

SARDEGNA

Presidente:

Cherchi Annibale, dirigente superiore, I.D.A. Cagliari.

Componenti:

Frenda Francesco, direttore di sezione, corte di appello di Cagliari;

Boi Alberto, direttore di sezione, pretura di Cagliari;

Alastra Vincenzo, ragioniere principale, I.O.M. Cagliari;

Achenza Antonio, segretario, pretura di Cagliari;

Cinellu Antonio, segretario, corte di appello di Cagliari;

Fazzalari Vincenzo, coadiutore dattilografo, procura generale presso la corte di appello di Cagliari.

Art. 5.

Le spese occorrenti per le elezioni graveranno sul cap. 1112 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 30 maggio 1983

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1983
Registro n. 34 Giustizia, foglio n. 185

(3368)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 1983.

Adeguamento dei compensi spettanti all'Automobile club d'Italia per l'anno 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista la nota 18 gennaio 1983, prot. n. 965, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale negli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nell'anno 1982, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a più 108,9;

Considerato che, per l'anno 1983, occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità richiesta nell'anno 1983, anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 108,9 %.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1983 alla data di applicazione del presente decreto l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal presente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1983

Il Ministro: FORTE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1983
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 328

(3367)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 28 marzo 1983.

Impegno della somma di lire 543,7 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti per le regioni interessate, ai sensi dell'art. 56, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, concernente provvedimenti urgenti per lo sviluppo della economia (residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il fondo per investimenti ed occupazione;

Vista la legge n. 526/82, concernente provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia;

Visto il primo comma dell'art. 56 della predetta legge n. 526/82, che prevede l'iscrizione in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1982, della somma di lire 870 miliardi, per il finan-

ziamento dei progetti immediatamente eseguibili, per interventi, fra l'altro, di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrutture, anche per la tutela dei beni ambientali e culturali, di competenza regionale;

Visto l'art. 65 della richiamata legge n. 526/82, che detta norme procedurali per la disciplina dell'utilizzazione effettiva degli stanziamenti, recati dal summenzionato art. 56 (primo comma) della legge n. 526/82;

Vista la delibera CIPE del 12 novembre 1982, con la quale vengono approvati — per l'importo complessivo di lire 543,7 miliardi — progetti o loro lotti funzionali, presentati dalle amministrazioni regionali e le relative assegnazioni finanziarie per la loro realizzazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 181634 del 23 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 6 gennaio 1983, registro n. 2, foglio n. 14, che istituisce il cap. 7502 nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con dotazione limitata alla sola competenza 1982, di lire 543,7 miliardi;

Vista la propria nota n. 3/573 del 18 gennaio 1983, con la quale viene richiesta, fra l'altro, la conservazione in bilancio del residuo di stanziamento 1982 del sopracitato importo di lire 543,7 miliardi;

Vista la comunicazione n. 103 del Ministero del tesoro, datata 2 febbraio 1983, concernente l'apertura del conto corrente infruttifero n. 741 — intestato alla Cassa depositi e prestiti — denominato « Fondo per interventi, di cui all'art. 56, legge n. 526/82 »;

Ritenuto di dover trasferire alla Cassa depositi e prestiti il sopraricordato importo di lire 543,7 miliardi, da destinare successivamente alle regioni, secondo le modalità deliberate dal CIPE il 12 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 543,7 miliardi è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni — per la realizzazione dei progetti o loro lotti funzionali, di cui alla delibera CIPE citata in premessa — secondo gli importi seguenti:

Regioni	Importi (in miliardi di lire)
Sardegna	35,4
Sicilia	96
Lazio	25,5
Abruzzo	61,4
Umbria	25,1
Veneto	59,8
Piemonte	64,8
Toscana .	47
Lombardia .	50
Molise	8,3
Marche	50,4
Emilia-Romagna	20
Totale . .	543,7

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7087 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 201

(3354)

DECRETO 14 aprile 1983.

Impegno della somma di L. 4.316.981.590 a favore della regione Abruzzo, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario di intervento (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato, per il 1983;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981, ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata, fra l'altro, assegnata alla regione Abruzzo la somma di L. 283.903.700, quale anticipo del 5%, 1981, secondo programma;

Vista la dichiarazione n. 3452 del 10 marzo 1983, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, con la quale si chiede, tra l'altro, l'erogazione dell'importo di L. 4.316.981.590, relativamente al 1981;

Considerato che l'importo richiesto trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1981, secondo programma;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Abruzzo è assegnata la somma di lire 4.316.981.590, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 205

(3351)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 marzo 1983, n. **260.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dello « Spirito Santo », in Pinerolo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione ed un legato.

N. 260. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dello « Spirito Santo », in Pinerolo (Torino). La chiesa anzidetta viene, altresì, autorizzata ad accettare: *A*) la donazione, consistente in un terreno di mq 8278 su cui insiste il complesso parrocchiale, il tutto descritto nella perizia giurata 12-13 giugno 1981 del geom. Piergiorgio Ghibò e valutato in L. 460.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino, disposta dall'Opera diocesana per la preservazione della Fede, in Pinerolo, con atto pubblico 16 luglio 1981, n. 23886 di repertorio, a rogito dott. Francesco Russo Krauss, notaio in Pinerolo; *B*) il legato, consistente in un immobile sito in Pinerolo, via S. Caterina n. 8, costituito da un terreno di Ha 3.33.04 con sovrastante villa padronale, fabbricato servizi e scuderia, il tutto descritto nella perizia giurata 12 giugno 1981 dall'ing. G. Battista Martoglio e valutato in L. 660.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino, disposto da Anna Maria Frisetti con testamento olografo 13 novembre 1976 e codicillo 28 febbraio 1980, depositato con verbale 30 gennaio 1981, n. 104559 di repertorio, a rogito dott. Francesco Ioli, notaio in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1983
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 216

DECRETO 8 marzo 1983, n. **261.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Pellegrino », in Gualdo Tadino, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 261. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Pellegrino », in frazione San Pellegrino del comune di Gualdo Tadino (Perugia). La chiesa anzidetta viene autorizzata, altresì, ad accettare la donazione, consistente in un appezzamento di terreno di ettari 1.23.90, situato in comune di Gualdo Tadino, frazione San Pellegrino, descritto nella perizia giurata 11 luglio 1979 del geom. Pietro Gatti e valutato in L. 2.464.000 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia, disposta da Adelaide Mavarelli con atto pubblico 15 giugno 1977, n. 53941/9257 di repertorio, a rogito dott. Enzo Sergiacomi, notaio in Gualdo Tadino.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1983
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 218

DECRETO 8 marzo 1983, n. **262.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Martino » e dell'« Annunciazione di M.V. », in Terenzo.

N. 262. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma 1° dicembre 1980, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla unione perpetua *aeque principalis* della parrocchia di « S. Martino », in Marzano del comune di Terenzo (Parma), con la parrocchia dell'« Annunciazione di M.V. », in frazione Lesignano Palmia dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1983
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 219

DECRETO 8 marzo 1983, n. **263.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di « S. Michele arcangelo » e dei « SS. Pietro e Callisto », in Civitella d'Agliano.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico di Bagnoregio 21 novembre 1981, relativo all'unione perpetua *aeque principalis* della parrocchia di « S. Michele arcangelo », in frazione San Michele in Teverina del comune di Civitella d'Agliano (Viterbo), con la parrocchia dei « SS. Pietro e Callisto », nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1983
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 217

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1246/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1247/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1248/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1249/83 della commissione, del 20 maggio 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per la esportazione di 50.000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 1250/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 1251/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1252/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 1253/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 1254/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1255/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 1256/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi della zona IV *c*) e *d*).

Regolamento (CEE) n. 1257/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i Paesi delle zone I, II a), III, IV a) e b), V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola iberica.

Regolamento (CEE) n. 1258/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2226/78, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1259/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che fissa i prezzi d'acquisto delle carcasse e mezzene applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 23 maggio 1983.

Regolamento (CEE) n. 1260/83 della commissione, del 20 maggio 1983, recante deroga al regolamento (CEE) n. 486/80 per quanto concerne il calcolo degli importi di cui vengono diminuiti i diritti all'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, per il periodo che inizia il 23 maggio 1983.

Regolamento (CEE) n. 1261/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 427/81, che autorizza la Grecia a sospendere totalmente i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti del settore delle carni bovine.

Regolameno (CEE) n. 1262/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita di vitelli durante la campagna 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1263/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio per la macellazione dei bovini adulti durante la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1264/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 per quanto riguarda l'adeguamento dei valori franco frontiera di taluni formaggi per la campagna lattiera 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1265/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 1266/83 della commissione, del 20 maggio 1983, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 2657/80 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1267/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che proroga la durata di validità delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 3191/80 recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1268/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 1269/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1270/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1271/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1272/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1273/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1274/83 della commissione, del 20 maggio 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 133 *del* 21 *maggio* 1983.

(131/C)

Regolamento (CEE) n. 1275/83 della commissione, del 24 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1276/83 della commissione, del 24 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1277/83 della commissione, del 24 maggio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 1278/83 della commissione, del 24 maggio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1279/83 della commissione, del 24 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1280/83 della commissione, del 24 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1281/83 del Consiglio, del 24 maggio 1983, che proroga il dazio antidumping provvisorio sul 4,4'-isopropilidendifenolo originario degli Stati Uniti d'America.

Pubblicati nel n. L 136 *del* 25 *maggio* 1983.

(132/C)

Regolamento (CEE) n. 1282/83 della commissione, del 25 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1283/83 della commissione, del 25 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il màlto.

Regolamento (CEE) n. 1284/83 della commissione, del 25 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1285/83 della commissione, del 25 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1286/83 della commissione, del 25 maggio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1287/83 della commissione, del 24 maggio 1983, relativo alla classificazione di merci nelle sottovoci 17.04 B e 97.02 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1288/83 della commissione, del 25 maggio 1983, che fissa l'importo del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 1983-84.

Regolamento (CEE) n. 1289/83 della commissione, del 25 maggio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 1290/83 della commissione, del 25 maggio 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1196/83 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1291/83 della commissione, del 25 maggio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di zucchine originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1292/83 della commissione, del 25 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1293/83 della commissione, del 25 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantatreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 1294/83 della commissione, del 25 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quarta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente complementare prevista dal regolamento (CEE) n. 2015/82.

Regolamento (CEE) n. 1295/83 della commissione, del 25 maggio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente complementare di cui al regolamento (CEE) n. 2016/82.

Pubblicati nel n. L 137 *del* 26 *maggio* 1983.

(133/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Venerdì 13 maggio 1983, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Mamourou Toure, ambasciatore della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 13 maggio 1983, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Nelva Torrijos Herrera de Soler, ambasciatore della Repubblica del Panama, la quale gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 13 maggio 1983, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Noumou Diakite, ambasciatore della Repubblica del Mali, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(3088)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi aerei tra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 24 gennaio 1980.

Il giorno 15 marzo 1983 è stato notificato alle autorità del Granducato del Lussemburgo che da parte italiana sono state espletate le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi aerei tra i rispettivi territori, con annesso, firmato a Roma il 24 gennaio 1980, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 agosto 1982, n. 746, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 14 ottobre 1982.

Analoga notifica è pervenuta in data 21 luglio 1981 da parte delle autorità del Granducato del Lussemburgo.

In conformità dell'art. 16, l'accordo è entrato in vigore il giorno 15 marzo 1983.

(3236)

Entrata in vigore del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, adottato a Londra il 2 novembre 1973.

Il 1° ottobre 1982, in base ad autorizzazione disposta con legge 29 settembre 1980, n. 662, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1980, è stato depositato a Londra, presso il segretario dell'I.M.O. (ex I.M.C.O.), ai sensi dell'art. V, lo strumento di ratifica del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, adottato a Londra il 2 novembre 1973.

Conformemente alle disposizioni dell'art. VI, paragrafo 1, il suddetto protocollo è entrato in vigore sul piano internazionale il 30 marzo 1983, ed in pari data per l'Italia.

(3237)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Re.Co, con sede in Torino e stabilimenti ed uffici in Frossasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.P.I.S. - Attrezzature palestre impianti sportivi di Arzano (Napoli), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3275)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze 6 aprile 1983, n. 181, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società Sigurtà di Milano la donazione di una macchina da scrivere IBM 895 serie 70369 del valore di L. 970.000, da destinare all'insegnamento di gastroenterologia nella predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 6 aprile 1983, n. 182, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Banca Toscana la donazione della somma di L. 1.000.000, da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I - centro cardiologico, per l'acquisto di un apparecchio sanitario.

Con decreto del prefetto di Firenze 6 aprile 1983, n. 183, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società La Metalli industriale S.p.a., la donazione della somma di L. 500.000 da destinare al laboratorio di scienze dei metalli dell'istituto di chimica fisica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze 6 aprile 1983, n. 184, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla società Farmitalia Carlo Erba la donazione della somma di L. 3.000.000 da destinare all'istituto di microbiologia per lo sviluppo degli studi nel settore della micologia medica.

Con decreto del prefetto di Firenze 6 aprile 1983, n. 185, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare da persona anonima la donazione della somma di L. 80.000 da destinare all'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali, per ricerche sulla sclerosi multipla.

(2993)

Trasferimento di posti di assistente ordinario presso alcune Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1983, registro n. 32, foglio n. 202, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto della navigazione della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Antonio Bellesi alla cattedra omonima della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1983, registro n. 32, foglio n. 205, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia e profilassi delle malattie infettive seconda della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente al titolare dott.ssa Carla Caldora alla cattedra di microbiologia generale veterinaria della facoltà di medicina veterinaria della Università di Milano.

(3339)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 10 marzo 1983: « Elenco delle discipline equipollenti ed affini rispetto alle discipline oggetto degli esami di idoneità e dei concorsi presso le unità sanitarie locali valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici e per la valutazione dei titoli negli esami di idoneità e nei concorsi di assunzione dei medici, farmacisti e veterinari presso le unità sanitarie locali ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 91 del 2 aprile 1983).

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 12, disciplina n. 7 (ematologia), dalla colonna delle discipline affini è depennata « chirurgia generale »;

alla pag. 18, disciplina n. 12 (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), nella colonna delle discipline equipollenti, in luogo di: « analisi chimico-cliniche e di laboratorio », leggasi: « analisi chimico-cliniche di laboratorio »;

alla pag. 19, disciplina n. 14 (medicina generale), dalla colonna delle discipline affini è depennata la dizione « diabetologia e malattie del ricambio »;

alla pag. 19, disciplina n. 16 (medicina nucleare), dalla colonna delle discipline affini è depennata la dizione « radiologia medica e medicina nucleare »; nella colonna delle discipline equipollenti, in luogo della dizione: « radiologia e medicina nucleare », leggasi: « radiologia medica e medicina nucleare »;

alla pag. 19, disciplina n. 18 (nefrologia), dalla colonna delle discipline affini è depennata la dizione « nefrologia chirurgica »; nella colonna delle discipline equipollenti è inserita la dizione: « nefrologia chirurgica »;

alla pag. 23, area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, al punto 2, nella colonna delle discipline oggetto di esame, in luogo di: « 2) igiene ed organizzazione servizi ospedalieri », leggasi: « 2) igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri ».

(3394)

Avviso di rettifica all'elenco n. 221 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 4 marzo 1983, n. 6805/R. (Elenco pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 113 del 27 aprile 1983).

Nell'elenco citato in epigrafe a pag. 3206 al numero d'ordine 51 dove si legge: « Neo *Epatol*, in tutte le sue preparazioni e confezioni », deve invece leggersi: « Neo *Epaton*, in tutte le sue preparazioni e confezioni ».

(3358)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Roma

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Roma.

(3425)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 1° giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1507,70	1507,70	1508,10	1507,70	1507,75	1496,50	1507,80	1507,70	1507,70	1507,70
Marco germanico .	593,50	593,50	593,25	593,50	593,50	593,90	593,50	593,50	593,50	593,50
Franco francese	197,40	197,40	197,40	197,40	197,70	197,85	197,59	197,40	197,40	197,40
Fiorino olandese .	527,36	527,36	527,60	527,36	528,10	528,50	527,40	527,36	527,36	527,35
Franco belga .	29,675	29,675	29,71	29,675	29,71	29,73	29,68	29,675	29,675	29,67
Lira sterlina .	2401,85	2401,85	2403 —	2401,85	2404,15	2407,29	2402 —	2401,85	2401,85	2401,85
Lira irlandese	1874,10	1874,10	1880 —	1874,10	1876,25	1875,20	1874 —	1874,10	1874,10	—
Corona danese	165,41	165,41	165,50	165,41	165,55	165,65	165,40	165,41	165,41	165,40
E.C.U. .	1353,83	1353,83	—	1353,83	1365,93	1355,90	1353,83	1353,83	1353,83	1353,83
Dollaro canadese	1225,70	1225,70	1225 —	1225,70	1226,20	1218 —	1225,75	1225,70	1225,70	1225,70
Yen giapponese .	6,287	6,287	6,20	6,287	6,29	6,27	6,287	6,287	6,287	6,28
Franco svizzero .	715,36	715,36	716,22	715,36	716 —	715,70	715,10	715,36	715,36	715,35
Scellino austriaco .	84,135	84,135	84,29	84,135	84,14	84,17	84,10	84,135	84,135	84,13
Corona norvegese .	209,65	209,65	209,70	209,65	209,70	209,35	209,65	209,65	209,65	209,65
Corona svedese .	199,24	199,24	199,45	199,24	199,35	198,70	199,25	199,24	199,24	199,25
FIM	273,58	273,58	273,60	273,58	273,35	273,10	273,50	273,58	273,58	—
Escudo portoghese	14,83	14,83	14,95	14,83	14,75	14,83	14,90	14,83	14,83	14,83
Peseta spagnola	10,675	10,675	10,6950	10,675	10,78	10,69	10,678	10,675	10,675	10,67

Media dei titoli del 1° giugno 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	45,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	98,050
» 5,50 % » » 1969-84 .	94,525
» 6 % » » 1970-85	93,450
» 6 % » » 1971-86 .	85 —
» 6 % » » 1972-87 .	80,025
» 9 % » » 1975-90 .	75,750
» 9 % » » 1976-91 .	73,950
» 10 % » » 1977-92 .	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,425
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,150
» » » » 1- 9-1981/83 .	100,050
» » » » 1-10-1981/83 .	100,150
» » » » 1-11-1981/83 .	100,275
» » » » 1-12-1981/83 .	100,500
» » » 1- 3-1981/84 .	99,825
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,150
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,95
» » » » 1- 1-1982/84 .	100 —
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 3-1982/84 . .	99,800
» » » » 1- 5-1982/84 . .	99,700
» » » » 1- 6-1982/84 . .	99,800
» » » » 1- 7-1982/84 . .	99 —
» » » » 1- 8-1982/84	99 —
» » » » 1- 9-1982/84 .	98,800
» » » » 1-10-1982/84 .	98,800
» » » » 1-11-1982/84 .	99 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	99,400
» » » » 1- 3-1982/86 .	99,650
» » » » 1- 5-1982/86	99,700
» » » » 1- 6-1982/86 .	99,500
» » » » 1- 7-1982/86 .	99,350
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,200
» » » » 1- 9-1982/86 .	99 —
» » » » 1-10-1982/86 .	98,950
» » » » 1-11-1982/86 .	99 —
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100 —
» » » 12 % 1-10-1983 .	97,650
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,400
» » » 12 % 1- 4-1984 .	95,600
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,150
» » » 12 % 1-10-1984 .	92,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	84,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1507,75
Marco germanico .	593,50
Franco francese	197,495
Fiorino olandese .	527,38
Franco belga .	29,677
Lira sterlina .	2401,925
Lira irlandese	1874,05
Corona danese .	165,405
E.C.U.	1353,83
Dollaro canadese .	1226,225
Yen giapponese	6,287
Franco svizzero .	715,23
Scellino austriaco .	84,117
Corona norvegese .	209,65
Corona svedese .	199,245
FIM	273,54
Escudo portoghese	14,865
Peseta spagnola	10,676

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico terapista della riabilitazione presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico terapista della riabilitazione in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici terapisti della riabilitazione delle università ed istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Roma « La Sapienza » - istituto di clinica delle malattie nervose e mentali (per la terza cattedra di clinica neurologica).

Titolo di studio richiesto: diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici o diploma degli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza », scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso la terza cattedra di clinica neurologica, viale dell'Università, 30, policlinico « Umberto I », Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma « La Sapienza ».

(3396)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 117, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste - Istituto di fisica tecnica - via Valerio A., 10 - Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 giugno 1983, ore 15;
seconda prova scritta: 25 giugno 1983, ore 9.

(3385)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di sociologia, gruppo di discipline n. 14, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento - facoltà di sociologia - via Verdi, 26 - Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 giugno 1983, ore 11;
seconda prova scritta: 23 giugno 1983, ore 11.

(3386)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna - facoltà di medicina e chirurgia, secondo il seguente calendario:

prima prova: 24 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 24 giugno 1983, ore 16.

(3387)

Aumento, da sette a undici, del numero dei posti del concorso riservato, per soli titoli, a coadiutore presso l'Università degli studi di Trieste.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1982, registro n. 78, foglio n. 136, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 16 settembre 1982, con il quale è stato indetto un concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68, a sette posti di coadiutore in prova presso l'Università degli studi di Trieste;
Vista la tabella dimostrativa compilata dall'Università degli studi di Trieste dalla quale risulta che nel contingente locale risultano tuttora vacanti quattro posti di coadiutore destinati alle suddette categorie;
Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, data l'urgenza di assumere nuove unità per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

I posti di coadiutore dell'Università degli studi di Trieste messi a concorso con il decreto sopracitato sono aumentati da sette a undici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1983
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 32

(3204)

Avviso di rettifica al concorso a tre posti di coadiutore presso l'Università di Cassino. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 64 del 7 marzo 1983).

A parziale rettifica del concorso citato in epigrafe, si comunica che le prove d'esame, già indicate per il novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 7 settembre 1983 alle ore 8,30 presso la scuola media Abate G. Diamare, via S. Marco, Cassino (Frosinone).

(3397)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Cinisello Balsamo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 luglio 1982 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cinisello Balsamo (Milano);
Visto il decreto ministeriale in data 28 settembre 1982 modificato con decreti ministeriali in data 26 aprile 1983 con i quali e stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1914, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Cinisello Balsamo, nell'ordine appresso indicato:

1)	Zaccardi Leonzio	punti	108,500	su 132
2)	Porcile Luciano	»	100,000	»
3)	La Rocca Pietro	»	98,250	»
4)	Amorese Arturo	»	97,732	»
5)	Guido Pasquale	»	94,017	»
6)	Summo Vito	»	91,923	»
7)	Albanese Giuseppe	»	91,000	»
8)	Patriarca Emilio	»	90,933	»
9)	Giacomelli Alvaro	»	90,430	»
10)	Recchia Ezio	»	89,177	»
11)	Torella Michele	»	87,773	»
12)	Deyana Luca	»	87,733	»
13)	Barisone Giacomo	»	87,732	»
14)	Donzellini Ivo	»	86,716	»
15)	Incandela Francesco	»	86,034	»
16)	Ciccone Saverio	»	85,563	»
17)	Gigliotti Giovanni	»	85,472	»
18)	Nardelli Antonio	»	85,459	»
19)	Previtera Antonio	»	85,318	»
20)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	85,104	»
21)	Pesente Elio	»	84,076	»
22)	Villani Benedetto	»	83,750	»
23)	Nasuti Antonio	»	82,966	»
24)	Matteucci Gino	»	82,738	»
25)	Gambardella Sabato	»	82,466	»
26)	Di Caprio Salvatore	»	82,366	»
27)	Ciraulo Giorgio	»	82,275	»
28)	Carlomagno Michele	»	81,732	»
29)	Castellaneta Nicola	»	81,234	»
30)	Nitti Gabriele	»	80,950	»
31)	Frisi Doro	»	80,566	»
32)	Bruni Ugo	»	78,859	»
33)	Coniglione Sebastiano	»	78,545	»
34)	Caccavale Antonio	»	78,269	»
35)	Conte Antonio	»	78,013	»
36)	Campagnari Gustavo	»	77,897	»
37)	Lentini Graziano Carlantonio	»	77,777	»
38)	Zambelli Carlo Iacopo	»	77,551	»
39)	Magoni Beniamino	»	76,349	»
40)	Liotta Calogero	»	76,199	»
41)	Maltese Girolamo	»	76,172	»
42)	Luchetti Loreto	»	76,033	»
43)	Patriarca Mario	»	75,520	»
44)	Licata Giovanni	»	75,466	»
45)	Ambrosini Ferdinando	»	75,135	»
46)	Giordano Giovanni	»	74,965	»
47)	Alemanno Luciano	»	73,666	»
48)	Brocato Salvatore	punti	73,456	su 132
49)	Matassa Lidio	»	73,432	»
50)	Fontanas Giovanni	»	73,000	»
51)	Nardone Luigi	»	72,632	»
52)	Di Gregorio Filippo	»	72,132	»
53)	Muzzi Vitantonio	»	72,118	»
54)	Contini Graziano	»	71,457	»
55)	Re Giovanni	»	71,396	»
56)	Sopranzetti Giuseppe	»	70,477	»
57)	Pipia Giuseppe	»	70,411	»
58)	Giraldo Mario	»	70,383	»
59)	Zaffuto Paolo	»	70,353	»
60)	Scalzo Guido	»	70,250	»
61)	Scalia Giuseppe F.	»	70,243	»
62)	Rossini Michele	»	70,173	»
63)	Chittaro Mario	»	70,165	»
64)	Boccia Michele	»	70,066	»
65)	Ugolotti Enrico	»	69,751	»
66)	Orefice Antonino	»	67,945	»
67)	La Candia Michele	»	67,800	»
68)	Manoli Placido	»	67,426	»
69)	Spada Giuseppe	»	67,132	»
70)	Salati Armando	»	66,725	»
71)	Pedroli Alberto	»	66,000	»
72)	Strianese Eugenio	»	64,970	»
73)	Porcelli Domenico	»	63,082	»
74)	Santoro Domenico	»	63,000	»
75)	Monea Luigi	»	62,960	»
76)	Bernardo Mario	»	61,832	»
77)	Longo Libero Benito	»	60,600	»
78)	Maccapani Dino	»	59,750	»
79)	Cupioli Guido	»	59,650	»
80)	Capursi Giovanni	»	59,202	»
81)	Caltagirone Raimondo	»	59,040	»
82)	Nacchi Vincenzo	»	53,132	»

Il presente decreto sarà pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1983

p. *Il Ministro*: CORDER

(3085)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia dell'istituto « S. Maria e S. Gallicano »

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia dell'istituto « S. Maria e S. Gallicano ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Roma.

(249/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 151 del 3 giugno 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Unità sanitaria locale n. 16, *in Val d'Era*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di operatore tecnico.

Ospedale evangelico valdese, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere professionale.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1983, n. 7.
Norme per la promozione culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità

La regione Liguria, in attuazione delle finalità statutarie e in adempimento di quanto previsto all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di realizzare la crescita della vita culturale e il superamento degli squilibri socio-culturali nel territorio regionale, promuove, coordina e favorisce le attività significative per la memoria storica della società ligure e per lo sviluppo della produzione, della diffusione e della ricerca culturale e artistica.

Art. 2.
Metodi di attuazione

L'attività di promozione culturale disciplinata dalla presente legge viene svolta dalla Regione, sulla base del programma regionale di settore, o direttamente o attraverso il sostegno alle iniziative degli enti locali, singoli o associati, e di soggetti pubblici e privati, favorendo la realizzazione di servizi sul territorio e l'organizzazione di circuiti culturali nonchè l'impiego delle nuove tecnologie applicate al settore delle comunicazioni di massa.

L'attività di promozione culturale di cui al primo comma è attuata adottando la politica di piano in concorso con gli enti locali.

Le iniziative e i servizi disciplinati dalla presente legge sono realizzati tenendo conto delle esigenze di partecipazione alla vita culturale dei cittadini portatori di handicaps.

La normativa riguardante la promozione delle attività teatrali, musicali e di danza, cinematrografiche ed audiovisive sarà adeguata alle leggi nazionali di riforma dei rispettivi settori, secondo quanto previsto dal predetto art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.
Partecipazione e collaborazione

La Regione, nel perseguire il più ampio decentramento culturale e il riequilibrio territoriale, promuove la partecipazione degli enti locali, singoli o associati, delle forze sociali e culturali e dei singoli cittadini alla definizione del programma regionale di cui all'art. 5, promuove altresì, nel rispetto del pluralismo delle scelte culturali, le opportune forme di collaborazione tra le diverse realtà istituzionali, culturali, imprenditoriali e professionali. Agevola in particolare lo stabilirsi di rapporti collaborativi con le scuole di ogni ordine e grado, con l'Università, gli istituti di ricerca e le emittenti radiotelevisive e promuove la cooperazione culturale con le istituzioni statali, con le altre regioni e, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con le istituzioni estere.

Art. 4.
Requisiti delle istituzioni culturali

La Regione sostiene, anche in concorso con lo Stato e con gli enti locali, le istituzioni culturali liguri in possesso di uno statuto che garantisca professionalità e responsabilità della direzione scientifica o artistica, trasparenza del metodo di formazione dei programmi di attività e delle fonti di finanziamento, gestione ispirata a criteri di sana amministrazione desumibili dai bilanci.

Dette istituzioni devono essere altresì dotate di strutture stabili e di organizzazione adeguate ad una presenza continuativa e particolarmente qualificata in uno dei seguenti campi:

ricerca e documentazione, conservazione e valorizzazione nel settore dei beni culturali;

ricerca e documentazione, produzione e divulgazione della cultura umanistica, scientifica e artistica;

ricerca e documentazione, produzione e diffusione nel settore dello spettacolo.

Esse sono tenute, inoltre, a sviluppare le loro attività sul territorio della Regione a beneficio della intera comunità regionale, con elevato grado di qualificazione del prodotto culturale offerto, e possedere organizzazione e attrezzature idonee allo scopo.

Titolo II
PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 5.
Procedure

Gli interventi di cui al titolo I sono attuati in conformità del programma regionale di promozione culturale. Il programma è approvato dal consiglio regionale, su proposta della giunta, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

A tal fine entro il 30 giugno, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 diversi dagli enti locali presentano alla Regione le proposte per la definizione del programma regionale e le relative domande di sovvenzione o di contributo, inviandone contemporaneamente copia al comune e alla provincia competenti per territorio in relazione al luogo di realizzazione della singola iniziativa.

I comuni, esaminate le proposte di competenza, esprimono al riguardo i propri pareri motivati con riferimento alla rispondenza del soggetto richiedente e dell'iniziativa proposta ai requisiti fissati dalla presente legge e, al fine di garantire il più armonico sviluppo delle attività culturali ed il necessario riequilibrio territoriale, li inoltrano alla Regione entro il 30 settembre successivo, insieme con eventuali progetti di propria iniziativa.

Entro il medesimo termine le province, tenuto conto delle proposte loro pervenute per conoscenza, e le comunità montane formulano eventuali progetti di propria iniziativa che trasmettono direttamente alla Regione.

La giunta regionale, sulla base delle proposte e dei progetti pervenuti e dei pareri espressi dai comuni, predispone, avvalendosi del comitato tecnico di cui all'art. 8, uno schema di programma che sottopone, dopo aver acquisito il parere della consulta regionale per le attività culturali, all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 6.
Contenuti

Il programma regionale di promozione culturale deve contenere tra l'altro:

a) gli obiettivi e le finalità culturali ed operative del programma medesimo;

b) l'esame dello stato di attuazione del programma precedente;

c) il riparto delle risorse finanziarie fra le diverse iniziative e i diversi soggetti;

d) l'indicazione delle iniziative promosse direttamente dalla Regione;

e) la definizione dei progetti significativi delle istituzioni culturali d'interesse regionale, di cui all'art. 9, terzo comma;

f) l'individuazione delle iniziative per le quali è prevista una realizzazione pluriennale;

g) l'individuazione delle iniziative che richiedono la stipulazione di accordi o di convenzioni fra più soggetti pubblici e privati;

h) l'individuazione delle iniziative che, per la loro rilevanza culturale e organizzativa, possono richiedere l'istituzione di appositi comitati organizzatori;

i) l'individuazione delle iniziative di coordinamento delle attività della Regione, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione di circuiti culturali;

l) l'indicazione delle eventuali iniziative che realizzino la cooperazione culturale di cui all'art. 3;

m) la localizzazione sul territorio regionale dei centri culturali polivalenti, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, con particolare riferimento al superamento degli squilibri socio-culturali, e la definizione delle modalità degli eventuali contratti di assistenza iniziale di cui all'art. 14, terzo comma;

n) gli opportuni collegamenti con gli indirizzi regionali in materia di promozione turistica;

o) l'individuazione delle iniziative che realizzino il massimo coordinamento con i mezzi di comunicazione di massa operanti sul territorio regionale e in particolare, attraverso il CORERAT, con le attività radiotelevisive regionali.

In relazione alle disponibilità del bilancio regionale e sulla base delle proposte formulate per le iniziative di cui al titolo IV e dei relativi pareri espressi dai comuni, nonchè dei progetti degli enti locali, trasmessi eventualmente alla Regione, con la medesima procedura prevista ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5, dopo l'approvazione del programma di promozione culturale e comunque rispettivamente non oltre il 31 gennaio e il 31 marzo, la giunta regionale, avvalendosi del comitato tecnico di cui all'art. 8 e dopo avere acquisito il parere della consulta regionale per le attività culturali, può predisporre uno schema di programma integrativo da sottoporre al consiglio regionale, per l'approvazione entro il 30 giugno successivo.

Art. 7.

Conferenza annuale

Al fine di garantire la più ampia partecipazione e coinvolgimento nella formazione e nella attuazione del programma di promozione culturale, la giunta regionale, d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali, organizza entro il 31 maggio di ogni anno una pubblica conferenza sullo stato delle attività culturali nella Regione e sulle relative prospettive di sviluppo. A tale conferenza sono invitati tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione della presente legge.

Art. 8.

Consulta regionale e comitato tecnico per le attività culturali

E' istituita la consulta regionale per le attività culturali.

La consulta è organo consultivo della giunta regionale per la formazione del programma di cui all'art. 5 e contribuisce a realizzare le forme di collaborazione e partecipazione indicate all'art. 3. Essa, inoltre, esprime pareri nei casi previsti dalla presente legge e, ove richiesta dal presidente, su ogni affare o problema attinente alla materia.

La consulta è presieduta dall'assessore regionale incaricato o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato, ed è composta da:

a) i presidenti delle amministrazioni, provinciali della Liguria, o loro delegati;

b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o loro delegati;

c) otto sindaci, o loro delegati, di comuni non capoluogo di provincia, designati dall'ANCI regionale;

d) il presidente del comitato regionale per i beni culturali o un membro del comitato da lui delegato;

e) un docente in materia attinente alla presente legge, designato dal rettore dell'Università degli studi di Genova;

f) un rappresentante per ciascuna delle istituzioni culturali di interesse regionale, designato dai rispettivi organi di amministrazione;

g) il presidente dell'IRRSAE o suo delegato;

h) il presidente del CORERAT o suo delegato;

i) il direttore della sede regionale della Rai-TV o suo delegato;

l) un rappresentante dell'ordine regionale dei giornalisti, designato avendo riguardo alla specializzazione in materia attinente alla presente legge;

m) il presidente dell'A.G.I.S. regionale o suo delegato;

n) i segretari regionali delle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, o loro delegati;

o) un rappresentante per ciascuna delle associazioni del tempo libero aventi organizzazione nazionale e presenza in tutte le province della Liguria;

p) cinque membri scelti fra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei diversi settori della produzione e della promozione culturale, di cui tre designati dalla giunta regionale e due designati dal consiglio regionale, con voto limitato ad uno;

q) due dirigenti del settore beni e attività culturali designati dall'assessore regionale incaricato.

Alla nomina provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto; la consulta dura in carica tre anni.

La consulta esprime i propri pareri a maggioranza semplice degli intervenuti, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Essa può articolarsi in sottocommissioni.

E' istituito, all'interno della consulta, il comitato tecnico per le attività culturali, composto dai membri di cui alle lettere *p*) e *q*), per l'adempimento delle funzioni ad esso demandate dalla presente legge.

Ai membri della consulta viene corrisposto, a titolo di rimborso spese, il trattamento economico di missione e di trasferimento previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1.

Oltre al predetto trattamento ai membri del comitato tecnico per le attività culturali viene corrisposto, per ogni giornata di presenza alle riunioni del comitato medesimo, un gettone di L. 30.000. Per i dipendenti regionali si applicano le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività.

Titolo III

ISTITUZIONI E CENTRI CULTURALI

Art. 9.

Riconoscimento e sostegno delle istituzioni culturali

Ai fini della presente legge sono riconosciute istituzioni culturali di interesse regionale, con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, le istituzioni, aventi sede in Liguria, riconosciute dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, nonchè le istituzioni culturali, aventi i requisiti di cui all'art. 4, che svolgano da almeno cinque anni consecutivi la loro attività.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è revocato per il venir meno di uno dei requisiti previsti dalla presente legge.

A favore delle istituzioni culturali di interesse regionale possono essere concesse sovvenzioni annuali per i rispettivi programmi di attività, con particolare riguardo a progetti significativi:

nel campo della ricerca e della sperimentazione;

nel campo dell'integrazione tra la ricerca e la formazione e riqualificazione professionale degli operatori di settore;

per un armonico e articolato sviluppo dei momenti produttivi su tutto il territorio regionale, da realizzare attraverso rapporti di collaborazione tra le istituzioni medesime e con gli enti locali;

per l'estensione e qualificazione dei rapporti collaborativi con le istituzioni scolastiche.

A tali progetti viene riservato non meno del cinquanta per cento della sovvenzione complessiva concessa alle istituzioni culturali di interesse regionale a norma della presente legge.

Qualora gli stanziamenti di cui alla presente legge risultino insufficienti, le sovvenzioni di cui al comma precedente possono concorrere con i finanziamenti previsti da altre leggi regionali con le quali la specifica richiesta fosse compatibile, comunque entro i limiti dell'ammontare globale indicato nella domanda presentata a norma del secondo comma dell'art. 5.

Art. 10.

Centri culturali polivalenti

La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1, con particolare riguardo al superamento degli squilibri socio-culturali nel territorio regionale, promuove e sostiene in via sperimentale la realizzazione di centri culturali polivalenti, aperti al contributo delle varie discipline artistiche e scientifiche ed alla collaborazione con il mondo della scuola, con gli istituti di ricerca e con l'associazionismo culturale.

I centri culturali polivalenti sono realizzati, sulla base della localizzazione prevista nel programma regionale di promozione culturale, dagli enti locali preferibilmente associati ovvero da soggetti pubblici o privati che operino in modo coordinato, tramite apposite convenzioni, con gli enti locali medesimi e che diano adeguate garanzie per un utilizzo socialmente finalizzato delle strutture, dei fondi propri e delle sovvenzioni regionali.

I soggetti promotori dei centri culturali polivalenti possono avvalersi, per la realizzazione degli stessi, delle convenzioni o dei contratti di assistenza iniziale di cui all'art. 14, terzo comma.

Art. 11.
Struttura dei centri culturali polivalenti

I centri culturali polivalenti sono concepiti e realizzati come strutture unitarie ovvero come sistemi integrati di spazi e servizi esistenti in una circoscritta comunità territoriale.

Ogni centro polivalente è dotato di almeno una sala di spettacolo e di una sala di documentazione e lettura, di locali per riunioni e per attività di formazione di operatori culturali, di spazi per attività espositive, creative e audiovisive nonchè dei necessari servizi.

Nell'ambito dei centri sono altresì previsti i necessari supporti materiali e organizzativi per la piena partecipazione dei cittadini portatori di handicaps alle attività didattiche e creative ivi realizzate.

I centri polivalenti adeguano e articolano le proprie strutture in base alle indentità, alle esigenze e alle indicazioni culturali espresse dalla comunità territoriale in cui si trovano ad operare.

Art. 12.
Gestione e coordinamento dei centri culturali polivalenti

I centri culturali polivalenti devono adottare norme regolamentari che garantiscano un uso democratico degli spazi ed una gestione professionalmente qualificata dei servizi.

Al fine di consentire il soddisfacimento delle esigenze di sviluppo equilibrato nella Regione, gli enti locali ed i soggetti pubblici o privati promotori dei centri polivalenti provvedono, nel rispetto della propria autonomia, al coordinamento dei centri culturali medesimi, attraverso le opportune forme collaborative con le province competenti per territorio.

I centri culturali previsti dalla presente legge operano in modo coordinato con la corrispondente organizzazione delle biblioteche e dei musei di enti locali o di interesse locale, di cui alle relative leggi regionali.

Art. 13.
Interventi per spese di gestione e di investimento

Alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti possono essere concesse dalla Regione sovvenzioni annuali per spese di locazione e per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a locali adibiti ad attività culturali.

La Regione può curare altresì l'acquisizione di attrezzature necessarie allo svolgimento continuativo di attività culturali, da concedere in comodato ai suddetti soggetti sulla base di specifici progetti d'uso.

Al fine di agevolare la costruzione e l'ammodernamento, la ristrutturazione, il restauro e il risanamento conservativo di edifici destinati ad attività culturali, la Regione interviene ai sensi della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, e successive integrazioni e modificazioni, avendo cura che i progetti prestino particolare attenzione alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Titolo IV

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 14.
Attività culturali diverse

La Regione, sulla base del programma regionale di cui all'art. 5, promuove direttamente, anche d'intesa con amministrazioni dello Stato e con altre regioni, o indirettamente, attraverso la concessione di contributi agli enti locali ed a soggetti pubblici e privati, iniziative di studio, di ricerca e documentazione, di valorizzazione e divulgazione nel campo dei beni e delle attività culturali e delle discipline umanistiche, scientifiche e artistiche, quali in particolare:

a) conferenze, dibattiti, seminari, convegni, congressi, manifestazioni, celebrazioni;

b) mostre nel campo delle arti visive e altre attività espositive e divulgative, escluse quelle aventi preminente scopo di lucro;

c) elaborazione e stampa di pubblicazioni e attività editoriali diverse;

d) concessione di borse di studio e stipulazione di contratti di ricerca.

La Regione inoltre promuove mediante convenzione o sostiene mediante contributi:

a) la sperimentazione dell'espressione artistica e la ricerca interdisciplinare, realizzate anche attraverso attività di laboratorio;

b) le attività didattiche e formative non finalizzate al conseguimento di titoli professionali ma alla comprensione critica delle diverse forme comunicative ed espressive e allo sviluppo della creatività, qualificate per il livello culturale e organizzativo;

c) le iniziative concernenti il patrimonio della cultura orale, etnomusicale e delle tradizioni popolari, realizzate da istituti specializzati.

Per gli scopi di cui alla presente legge, la Regione promuove infine gli opportuni contratti con l'Università degli studi di Genova, al fine di ottenere la più ampia collaborazione e il suo diretto coinvolgimento, anche attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni e, in particolare, di contratti di assistenza iniziale relativi alla ricognizione dei bisogni socio-culturali nel territorio e alla definizione delle tecniche più appropriate per farvi fronte.

Art. 15.
Iniziative di diffusione nel settore dello spettacolo

Nel settore dello spettacolo la Regione promuove, oltre a quanto previsto all'art. 14, le attività aventi il fine di realizzare una diffusa e qualificata fruizione della cultura teatrale, musicale e di danza, cinematografica e audiovisiva e, tra di esse, con carattere di priorità:

a) le iniziative di distribuzione che interessano il territorio di due o più province e le zone abitualmente non inserite nei circuiti tradizionali;

b) le manifestazioni offerte a prezzi accessibili a un vasto pubblico, accompagnate da attività collaterali di informazione e documentazione critica;

c) le rassegne dotate di continuità e qualificate per il livello culturale dei programmi.

Art. 16.
Iniziative di diffusione nel settore cinematografico e audiovisivo

Per le finalità di cui all'art. 15, in campo cinematografico e audiovisivo la Regione sostiene in particolare le iniziative:

a) delle cineteche pubbliche e private che operino per la diffusione del loro patrimonio sul territorio regionale e che partecipino al catalogo unico di cui all'art. 21, primo comma, lettera *c*);

b) dei circoli di cultura cinematografica che realizzino, accanto alle proiezioni, qualificate attività formative;

c) delle sale cinematografiche che svolgano prevalentemente una programmazione, fornita di adeguati supporti informativi e critici, volta ad ampliare la conoscenza delle opere culturalmente significative e difficilmente reperibili nel circuito commerciale.

Art. 17.
Iniziative di produzione nel settore dello spettacolo

La Regione concede contributi per specifiche iniziative di produzione nel campo teatrale, musicale e della danza, cinematografico e audiovisivo, allestite e realizzate sul territorio ligure da soggetti, diversi dalle istituzioni culturali di interesse regionale, dotati di adeguate strutture organizzative. I contributi per le iniziative nel settore cinematografico e audiovisivo sono erogati sotto forma di premi alla produzione.

L'ammontare dei contributi viene determinato in relazione al rilievo delle iniziative secondo le finalità di cui all'art .1, al livello professionale degli operatori culturali, nonchè alle caratteristiche delle strutture organizzative e ai maggiori costi derivanti dal decentramento della produzione.

Fra le iniziative di produzione è data la preferenza a quelle allestite e realizzate da soggetti aventi sede o residenti sul territorio ligure.

Titolo V

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI III E IV

Art. 18.

Patrocinio regionale e comitati organizzatori di iniziative culturali

La Regione concede il patrocinio e sostiene finanziariamente le iniziative, promosse in particolare dagli enti locali e dalle istituzioni culturali di interesse regionale, preventivamente concordate con la Regione medesima.

Per la realizzazione di iniziative culturali di particolare rilevanza per l'intera comunità ligure, individuate nel programma regionale di cui all'art. 5, la giunta regionale può promuovere l'istituzione, a norma dell'art. 39 del codice civile, di appositi comitati organizzatori.

Tali comitati possono essere formati da rappresentanti della Regione, di enti locali e di soggetti pubblici e privati e sono presieduti dal presidente della giunta regionale o, per sua delega, dall'assessore regionale incaricato.

Essi sono tenuti a presentare ai soggetti promotori, entro il 31 gennaio, una relazione sulle attività svolte accompagnata dal rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente.

Ai comitati predetti si applicano le norme di cui al libro primo, titolo II, capo III del codice civile.

Art. 19.

Modalità di utilizzazione delle produzioni realizzate nel settore dello spettacolo con il sostegno regionale

I destinatari delle sovvenzioni o dei contributi regionali per iniziative di produzione nel settore dello spettacolo sono tenuti a depositare presso la Regione, a richiesta della stessa entro sei mesi dalla liquidazione della sovvenzione o del contributo, una registrazione fotografica, cinematografica, televisiva o fonica delle produzioni sovvenzionate, che la Regione si riserva di utilizzare, per scopi culturali ed educativi, secondo le modalità determinate di intesa con i produttori.

Le produzioni teatrali, musicali e di danza, realizzate con la sovvenzione o con il contributo regionale, devono essere disponibili per essere diffuse in Liguria salvo che, per la singolarità del luogo scenico, sia impossibile realizzare repliche in luoghi diversi da quello di allestimento. In tal caso la sovvenzione o il contributo regionale possono essere condizionati ad un periodo minimo di rappresentazione, per consentire l'organizzazione di una adeguata affluenza del pubblico.

Art. 20.

Attività di formazione professionale

La Regione promuove ed organizza, nell'ambito della normativa vigente, corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale di operatori nei settori di cui alla presente legge.

La frequenza con profitto a tali corsi costituisce titolo valutabile, in relazione al programma e alla durata dei corsi stessi, nei concorsi degli enti locali per operatori culturali.

Titolo VI

INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE

Art. 21.

Cineteca regionale

La giunta regionale, avvalendosi del comitato tecnico di cui all'art. 8 e sentita la consulta regionale per le attività culturali:

a) cura l'acquisizione e la conservazione, ai fini della diffusione, del patrimonio cinematografico, audiovisivo, fotografico e grafico di rilevante interesse artistico o documentario, con particolare riguardo a quello attinente alla Liguria, alla sua storia e alla sua vita culturale, realizzando la cineteca regionale museo del cinema, e favorisce il consolidamento patrimoniale cinematografico dei soggetti pubblici e privati aventi sede nel territorio regionale, mediante la stipulazione di apposite convenzioni;

b) promuove rapporti di scambio di tale patrimonio con quello di cineteche ed istituti nazionali e stranieri, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3;

c) provvede alla formazione ed all'aggiornamento del catalogo unico regionale dei materiali cinematografici, audiovisivi, fotografici e grafiti conservati presso soggetti pubblici e privati aventi sede in Liguria, con riferimento all'attività di inventariazione e catalogazione dei beni culturali, disciplinata dalla legge regionale 22 aprile 1980, n. 21.

La giunta regionale stabilisce, anche ai fini delle attività di formazione professionale, le condizioni di uso dei materiali e delle attrezzature appartenenti alla Regione.

La Regione opera, per l'acquisizione del patrimonio della cineteca regionale museo del cinema, in collaborazione con la cineteca nazionale, con la Rai-TV e con le cineteche pubbliche e private aventi sede in Liguria e può avvalersi, previe intese, per l'attività di diffusione sul territorio regionale del proprio patrimonio, dei servizi esistenti presso gli enti locali.

In relazione alle indentità, alle esigenze e alle indicazioni culturali espresse dalle comunità territoriali in cui si trovano ad operare i centri culturali polivalenti, la Regione favorisce l'istituzione, nell'ambito degli stessi e in collegamento con la cineteca regionale museo del cinema, di sezioni specializzate in campo cinematografico, audiovisivo, fotografico e grafico.

Art. 22.

Istituzione di premi

La giunta regionale può istituire premi da attribuire mediante concorso a favore dei soggetti che operino nel campo della ricerca, della produzione e della diffusione artistica e culturale.

In particolare possono essere istituiti premi per lavori di saggistica nel settore dell'informazione e dello spettacolo.

I bandi di concorso determinano le modalità e la composizione delle commissioni giudicatrici che devono essere composte da esperti del settore o dei settori interessati.

Titolo VII

CONCESSIONE DELLE SOVVENZIONI E DEI CONTRIBUTI REGIONALI

Art. 23.

Atti di concessione delle sovvenzioni e dei contributi regionali

Le sovvenzioni e i contributi di cui alla presente legge sono concessi dalla giunta regionale in esecuzione del programma regionale di promozione culturale e dell'eventuale programma integrativo.

Art. 24.

Modalità per la concessione del patrocinio regionale

Entro i medesimi termini di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 5 e al comma secondo dell'art. 6 i soggetti interessati presentano le domande per le iniziative di cui all'art. 18, primo comma.

Tutti gli atti relativi all'organizzazione dell'iniziativa che abbia ricevuto il sostegno della Regione devono recare, in caso di patrocinio, l'indicazione « Con il patrocinio della regione Liguria » e, in caso di partecipazione finanziaria, l'indicazione della Regione e del soggetto interessato quali enti promotori.

Art. 25.

Documentazione per la fruizione delle sovvenzioni e dei contributi regionali

Le proposte e i progetti per la realizzazione del programma regionale di promozione culturale e le relative domande di sovvenzione o di contributo devono contenere:

a) la documentazione relativa alla natura giuridica, alle finalità culturali ed alle caratteristiche organizzative del soggetto proponente;

b) una dettagliata relazione illustrativa dei programmi di attività e un preventivo finanziario delle singole iniziative e opere per le quali si richieda l'intervento regionale;

c) l'indicazione del periodo di svolgimento delle singole iniziative culturali;

d) l'indicazione degli altri eventuali contributi concessi da soggetti pubblici e privati;

e) per quanto riguarda in particolare le sovvenzioni previste all'art. 13, un dettagliato progetto tecnico accompagnato dalla specificazione delle spese e della percentuale di incidenza delle medesime sulla globalità del bilancio di gestione del soggetto richiedente e, ove richiesta, copia della convenzione di cui all'art. 10, secondo comma.

Art. 26.

Obblighi dei beneficiari delle sovvenzioni e dei contributi regionali

La concessione delle sovvenzioni e dei contributi regionali di cui alla presente legge comporta per i beneficiari l'obbligo di realizzare le iniziative o le opere sovvenzionate.

I destinatari delle sovvenzioni e dei contributi sono tenuti a presentare alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascuno anno, un rendiconto dell'attività svolta nel precedente anno con il sostegno regionale.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle iniziative o delle opere sovvenzionate la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, dispone la revoca della sovvenzione o del contributo e il recupero totale o nella misura corrispondente alla parte non realizzata. Con il medesimo provvedimento il soggetto inadempiente può essere escluso dalle sovvenzioni o dai contributi regionali relativi all'anno successivo.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

Norme transitorie

Per l'anno 1983 i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2 diversi dagli enti locali presentano le proprie proposte alla Regione e le relative domande di sovvenzione o di contributo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inviandone contemporaneamente copia al comune e alla provincia competenti per territorio.

I comuni inoltrano alla Regione i pareri espressi a norma dell'art. 5, terzo comma, insieme con eventuali progetti di propria iniziativa, entro i successivi sessanta giorni.

Entro il medesimo termine, le province e le comunità montane trasmettono alla Regione, a norma dell'art. 5, quarto comma, eventuali progetti di propria iniziativa.

La giunta regionale, sulla base delle proposte e dei progetti pervenuti e dei pareri espressi dai comuni, predispone, avvalendosi del comitato tecnico di cui all'art. 8, uno schema di programma che sottopone, dopo aver acquisito il parere della consulta regionale per le attività culturali, all'approvazione del consiglio regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

In sede di prima attuazione la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede contributi per le iniziative di cui al titolo IV della presente legge sulla base delle domande presentate entro il 30 settembre 1982, ai sensi delle leggi regionali 1° agosto 1978, n. 45 e 15 dicembre 1981, numero 32. A tale scopo, in attesa del riconoscimento di istituzioni culturali di interesse regionale a norma dell'art. 9, i fondi del bilancio regionale, concernenti sovvenzioni per programmi di attività delle istituzioni medesime, possono essere utilizzati per la concessione di contributi a favore delle citate iniziative di cui al titolo IV.

Art. 28.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo di quota pari a L. 1.850.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernente spese correnti per funzioni normali » iscritto al cap. 9000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, dei seguenti capitoli:

3650 « Sovvenzioni alle istituzioni culturali di interesse regionale per programmi di attività », con lo stanziamento di L. 1.250.000.000 in termini di competenza;

3655 « Sovvenzioni alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti per spese di locazione di locali adibiti ad attività culturali e per interventi di manutenzione ordinaria », per memoria »;

3660 « Contributi per attività di promozione culturale e sovvenzioni ai comitati organizzatori per la realizzazione di iniziative culturali di particolare rilevanza », con lo stanziamento di L. 600.000.000 in termini di competenza;

3665 « Spese per iniziative di promozione culturale della Regione », per memoria;

b) utilizzo di quota pari a L. 700.000.000 in termini di competenza del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali » iscritto al cap. 9010 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1982 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1983, dei seguenti capitoli:

3670 « Sovvenzioni alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti per interventi di manutenzione straordinaria relativi a locali adibiti ad attività culturali », con lo stanziamento di L. 600.000.000 in termini di competenza;

3675 « Spese per acquisizione di attrezzature da concedere in comodato alle istituzioni culturali di interesse regionale e ai centri culturali polivalenti », con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza;

3680 « Spese per acquisizione, conservazione e catalogazione del patrimonio cinematografico, audiovisivo, fotografico e grafico », per memoria.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 29.

Abrogazione leggi

Sono abrogate le leggi regionali 1° agosto 1978, n. 45 e 15 dicembre 1981, n. 32.

Art. 30.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 marzo 1983

TEARDO

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1983, n. 8.

Delega alle province ed ai comuni sede di capoluogo di provincia delle funzioni attribuite alla Regione in materia di trasporti e veicoli eccezionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Scopo della legge

La presente legge, nell'ambito degli interventi di carattere preventivo per la sicurezza della circolazione sulle strade, disciplina la delega delle funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali e la relativa vigilanza attribuite alla Regione a norma dell'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Art. 2.

Delega al rilascio delle autorizzazioni

Il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali su strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico è delegato:

a) ai comuni sede di capoluogo di provincia quando la circolazione debba aver luogo esclusivamente nella circoscrizione dei comuni stessi;

b) alle province negli altri casi.

Qualora la circolazione debba aver luogo nel territorio di più province, la competenza spetta alla provincia di partenza.

Le province delegate a norma del presente articolo definiscono con gli enti locali interessati le modalità relative all'esecuzione di trasporti oggetto della presente legge.

Art. 3.

Contenuto e condizioni delle autorizzazioni

Per il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 2 si osservano le disposizioni di cui all'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, nonchè le disposizioni di cui ai decreti interministeriali 3 aprile 1982 e 8 aprile 1982, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1982.

Art. 4.

Disposizioni relative alla delega a rilasciare le autorizzazioni

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni-delegate sono imputati agli enti delegati; questi ultimi, con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale informazioni e dati statistici che vengano loro richiesti nonchè, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita relazione dettagliata.

La Regione mette a disposizione degli enti delegati ogni utile elemento conoscitivo in suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni delegate.

In caso di persistente inattività, di gravi e reiterate irregolarità nell'esercizio delle funzioni delegate la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello statuto, la revoca della delega.

Art. 5.

Delega della vigilanza nella circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali

Alle province ed ai comuni sede di capoluogo di provincia competenti al rilascio dell'autorizzazione a norma dell'art. 2 è inoltre delegata la vigilanza sulla relativa circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali ivi compreso l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, numero 38.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma precedente si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 « Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati ».

Art. 6.

Finanziamento

Per il finanziamento delle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si applica l'art. 16, lettera *b*), della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 « Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati ».

Art. 7.

Urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 17 marzo 1983

TEARDO

(2668)

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1983, **n. 9.**

Composizione, competenze e funzionamento del comitato tecnico urbanistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Istituzione e compiti del comitato tecnico urbanistico

Il comitato tecnico urbanistico, istituito quale organo di cunsulenza della Regione in materia urbanistica, esprime motivato parere in merito a:

a) i disegni di legge e gli schemi di regolamento in materia urbanistica di iniziativa della giunta regionale;

b) i piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) la determinazione dell'estensione dei piani regolatori generali intercomunali e, per ciascuno di essi, l'indicazione del comune che deve provvedere alla redazione nonché la ripartizione della relativa spesa, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) la definizione, per quanto di competenza della Regione, dei limiti e dei rapporti previsti dagli articoli 41-*quinquies* e 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) i piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

f) gli strumenti urbanistici generali comunali ed intercomunali e le loro varianti integrali;

g) le varianti agli strumenti urbanistici generali che non sono di esclusivo interesse locale ai sensi dell'art. 2;

h) gli strumenti urbanistici attuativi dello strumento urbanistico generale la cui approvazione od il cui nulla-osta compete alla Regione ai sensi della vigente normativa nonché le loro varianti che ne comportino significativi mutamenti o integrale rielaborazione;

i) le proposte ed i disegni di legge di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, e successive modificazioni ed integrazioni;

l) ogni altro argomento di natura urbanistica, compresi quelli concernenti l'applicazione degli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, che venga ad esso sottoposto dal presidente della giunta regionale o dal presidente del comitato.

Art. 2.

Variante agli strumenti urbanistici generali di esclusivo interesse locale

Sono varianti agli strumenti urbanistici generali di esclusivo interesse locale:

a) le modifiche dei confini fra aree destinate a pubblici servizi ovvero della specifica destinazione d'uso di dette aree in conseguenza della localizzazione di infrastrutture o servizi di interesse comunale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

b) le modifiche che non comportano:

1) aumento della densità edificatoria;

2) individuazione di nuove aree destinate ad insediamenti residenziali, produttivi, ricettivi, turistici, direzionali, commerciali ed agricoli;

c) le modifiche che non comportano mutamenti:

1) alla delimitazione ed alle disposizioni normative concernenti le zone comprese in parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o

di particolare pregio ambientale classificate di tipo «A» ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 emanato in applicazione dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;

2) agli obblighi di strumentazione urbanistica attuativa ed alla individuazione degli strumenti attuaivi non soggetti ad approvazione o nulla osta regionale;

3) alle previsioni concernenti infrastrutture ed aree destinate ad impianti e servizi di interesse sovracomunale.

Art. 3.

Composizione del comitato tecnico urbanistico

Fanno parte del comitato tecnico urbanistico:

a) l'assessore incaricato all'urbanistica, con funzioni di presidente;

b) i dirigenti coordinatori dei settori servizi urbanistici e territorio di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) un dipendente con qualifica non inferiore a funzionario per ognuno dei settori programmazione, affari istituzionali e legislativi, edilizia sociale e residenziale, difesa del suolo ed assetto idrogeologico, viabilità e trasporti, industria commercio ed artigianato, agricoltura e foreste, turismo ed industria alberghiera;

d) un dipendente, con qualifica non inferiore a funzionario, per ciascuno dei settori servizi urbanistici e territorio, competente in relazione agli argomenti da trattare;

e) sei esperti in materie attinenti la pianificazione e la gestione del territorio dei quali cinque eletti dal consiglio regionale con voto limitato a tre nomi e uno eletto dal consiglio regionale su proposta della giunta che lo sceglie fra una terna di esperti nelle materie suddette designati dal consiglio di amministrazione dell'Università;

f) due esperti in diritto amministrativo eletti dal consiglio regionale su proposta della giunta.

I membri elettivi di cui alle lettere e) ed f) non possono essere:

1) amministratori o dipendenti della Regione o di enti locali liguri;

2) incaricati della redazione di strumenti urbanistici sottoposti all'approvazione od al nulla osta della Regione.

In caso di assenza o di impedimento del vice presidente assume la vice presidenza l'altro componente di cui al primo comma lettera b).

Art. 4.

Sezioni del comitato tecnico urbanistico

per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 5, il comitato tecnico urbanistico si articola in due sezioni competenti una per gli strumenti urbanistici generali e l'altra, in prevalenza, per gli strumenti urbanistici attuativi.

Ogni sezione è composta da:

a) l'assessore incaricato all'urbanistica, con funzioni di presidente;

b) i dirigenti coordinatori dei settori territorio e servizi urbanistici di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) i dipendenti di cui alla lettera c) dell'art. 3 dei settori difesa del suolo ed assetto idrogeologico, programmazione nonché nel settore agricoltura per la sezione competente per gli strumenti urbanistici generali e del settore edilizia sociale e residenziale per la sezione competente per gli strumenti urbanistici attuativi;

d) il dipendente di uno degli altri settori indicati alla lettera c) dell'art. 3, competente per materia in relazione agli argomenti in esame, chiamato a far parte della sezione dal presidente della stessa;

e) i dipendenti di cui alla lettera d) dell'art. 3;

f) tre degli esperti di cui alla lettera e) dell'art. 3 e uno dei due esperti di cui alla lettera f) del medesimo articolo indicati per ciascuna sezione dal comitato tecnico urbanistico a maggioranza assoluta dei suoi componenti nella prima seduta di ogni sessione.

In caso di assenza od impedimento del vice-presidente assume la vice presidenza l'altro componente di cui al primo comma lettera b).

Art. 5.

Competenze delle sezioni

La sezione competente per gli strumenti urbanistici generali esprime motivato parere in merito a:

a) gli strumenti urbanistici generali dei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e loro varianti integrali;

b) le varianti agli strumenti urbanistici generali di tutti i comuni che non sono di esclusivo interesse locale ai sensi dell'art. 2.

La sezione competente per gli strumenti urbanistici attuativi esprime motivato parere in merito a:

a) gli strumenti urbanistici attuativi e le loro varianti ai sensi della lettera h) dell'art. 1;

b) gli argomenti concernenti l'applicazione degli articoli 26 e 27 della legge urbanistica eventualmente sottoposti all'esame del comitato tecnico urbanistico ai sensi della lettera l) dell'art. 1.

Gli strumenti all'esame di una sezione possono essere rimessi in qualunque fase al comitato qualora lo ritenga opportuno il presidente o lo richieda la maggioranza dei componenti la sezione medesima durante la trattazione collegiale.

Art. 6.

Nomina del comitato tecnico urbanistico

Il comitato tecnico urbanistico è nominato per un triennio con decreto del Presidente della giunta regionale.

Con lo stesso decreto sono nominati:

a) i vicepresidenti scelti tra i componenti di cui alla lettera b) degli articoli 3 e 4;

b) i dipendenti indicati alle lettere c) e d) dell'art. 3;

c) i relatori ed i segretari scelti rispettivamente tra i dipendenti dei settori territoriali e servizi urbanistici con qualifica non inferiore a istruttore direttivo. Per i casi in cui, a norma dell'art. 1, lettera l), siano sottoposti al comitato affari concernenti l'applicazione degli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni o dell'articolo unico, secondo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902, il relatore è scelto fra i dipendenti del settore servizi urbanistici.

I componenti nominati in sostituzione di altri nel corso del triennio durano in carica fino alla scadenza dello stesso.

Art. 7.

Norme per il funzionamento del comitato tecnico urbanistico e delle sezioni

Il comitato tecnico urbanistico articola i propri lavori in sessioni semestrali.

Le sedute del comitato tecnico urbanistico e delle sezioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

I pareri sono espressi a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

L'ordine del giorno dei lavori delle sezioni è approvato dal comitato tecnico urbanistico il quale può motivatamente avocare alla propria competenza strumenti urbanistici compresi fra quelli di cui all'art. 5.

E' in facoltà del presidente far intervenire alle sedute del comitato e delle sezioni, senza diritto di voto, quei dipendenti regionali dei settori territorio e servizi urbanistici che abbiano partecipato all'istruttoria dell'argomento in discussione nonchè i dirigenti coordinatori dei settori eventualmente interessati.

Art. 8.

Partecipazione degli amministratori comunali

Gli amministratori dei comuni a loro richiesta sono ammessi ad illustrare al comitato tecnico urbanistico o alle sue sezioni il rispettivo strumento urbanistico.

A tale scopo la Regione provvede ad avvertire tempestivamente i comuni interessati del giorno nel quale lo strumento urbanistico è sottoposto all'esame del comitato o delle sue sezioni.

Art. 9.

Compensi

Per la partecipazione alle riunioni ed ai sopralluoghi del comitato tecnico urbanistico è delle sue sezioni ai componenti di cui all'art. 3, lettere e) ed f) è corrisposto, per ogni seduta o sopralluogo, il compenso a vacazione secondo le tariffe di cui alla circolare del ministero dei lavori pubblici n. 6679 del 1° dicembre 1969 e successive modificazioni ed integrazioni con aggiornamento su base ISTAT.

Art. 10.

Abrogazione di norme precedenti

A decorrere dalla data di esecutività del provvedimento di nomina del comitato tecnico urbanistico sono abrogate le disposizioni incomputabili con la presente legge ed in particolare:

a) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 della legge regionale 24 maggio 1972, n. 8;

b) il secondo comma dell'art. 9 e l'art. 12 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4;

c) l'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 33;

d) l'art. 8 della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40;

e) la legge regionale 3 aprile 1978, n. 22;

f) l'art. 8 della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12;

g) il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 9.

Nell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 1974, n. 40, sono soppresse le parole « previo parere del comitato tecnico urbanistico ».

L'art. 10, lettera *a*) della legge regionale 3 novembre 1972, n. 12 è sostituito come segue: « autorizza l'istituzione dei mercati all'ingrosso sentito il consiglio comunale competente per territorio ».

Art. 11.

Norma transitoria

Alla costituzione del comitato tecnico urbanistico si provvede nei modi previsti dalla presente legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 12.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, in termini di competenza e di cassa, con gli stanziamenti iscritti al cap. 0495 « Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1983.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 marzo 1983

TEARDO

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1983, n. **10**.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, in materia di classificazione delle aziende ricettive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 6 *aprile* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

All'art. 3 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga ai limiti di superficie e volume previsti dalle norme vigenti, nelle camere degli alberghi e degli alberghi residenziali è consentita l'aggiunta di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un bambino di età inferiore a 12 anni ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

« Per il biennio 1983-84 gli esercizi ricettivi alberghieri esistenti alla data del 1° aprile 1982, in relazione alla classificazione loro attribuita alla data stessa e a richiesta del titolare dell'esercizio, possono essere classificati fino ai livelli indicati nella seguente tabella anche in assenza di non più di due dei requisiti obbligati previsti per il livello richiesto, purché la azienda raggiunga il necessario punteggio complessivo come da tabella A della legge:

Precedente classificazione:

Albergo di lusso
Albergo di 1ª categoria
Albergo di 2ª categoria o pensione di 1ª categoria
Albergo di 3ª categoria o pensione di 2ª categoria
Albergo di 4ª categoria o pensione di 3ª categoria o locanda.

Classificazione attribuibile:

Albergo o albergo residenziale 5 stelle
Albergo o albergo residenziale 4 stelle
Albergo o albergo residenziale 3 stelle
Albergo 2 stelle o albergo residenziale 3 stelle
Albergo 1 stella o albergo residenziale 3 stelle.

Per il biennio 1983-84 gli esercizi ricettivi all'aria aperta esistenti e autorizzati alla data del 1° aprile 1982 possono essere classificati, a richiesta del titolare, nel livello loro attribuibile in base al punteggio posseduto, come da tabella *A* della legge, anche in assenza di non più di due dei requisiti obbligati previsti dalla legge.

Gli esercizi ricettivi esistenti e autorizzati alla data del 1° aprile 1982 che non raggiungono comunque il minimo di requisiti previsto per l'assegnazione di un livello di classificazione, sono provvisoriamente classificati nel livello più basso per la durata di due anni, salvo che nel frattempo vengano dotati dei requisiti necessari per una classificazione superiore. In caso di esercizi assoggettati a vincoli di destinazione previsti da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività, la classificazione provvisoria di cui al presente comma è consentita per tutta la durata del vincolo.

I vincoli di destinazione eventualmente gravanti su esercizi ricettivi permangono su tali esercizi anche se in sede di prima classificazione ai sensi della presente legge ne venga riconosciuta l'appartenenza ad una tipologia diversa da quella originaria.

Il limite di distanza stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

I complessi ricettivi all'aria aperta autorizzati prima del l'entrata in vigore della presente legge possono mantenere tale quailficazione anche se dotati, nei limiti di cui all'art. 6, ultimo comma, in caso di campeggi, di strutture non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5, comma secondo, salvo che risultino in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera.

La deroga di cui al comma precedente opera esclusivamente per le costruzioni già esistenti alla data ivi indicata e non per eventuali successivi ampliamenti.

Per gli esercizi ricettivi all'aria aperta autorizzati alla data del 1° aprile 1982 e in relazione alle situazioni riconosciute a tale data, il limite quantitativo previsto nei commi terzo e quarto dell'art. 6 per i diversi casi è promiscuità consentiti è elevato dal 15 per cento al 30 per cento.

Per i complessi ricettivi all'aria aperta esistenti alla data del 1° aprile 1982, nei limiti della capacità ricettiva autorizzata alla data suddetta, la superficie minima della piazzola prevista nelle tabelle *D* ed *E* è ridotta, per i diversi livelli di classificazione, rispettivamente a metri quadrati 40, 45, 50 e 60.

Le opere eventualmente necessarie per l'assegnazione del livello minimo di classificazione ad esercizi ricettivi esistenti ed autorizzati alla data del 1° aprile 1982 possono essere consentite dai comuni anche in deroga alle norme urbanistico-edilizie, ferma restando l'osservanza delle procedure stabilite al riguardo dalle leggi vigenti in materia ».

Art. 3.

Le tabelle *B*, *D* ed *E* allegate alla legge sono così modificate:

« Tabella *B*

Voce 1.13 Cambio biancheria nelle camere o nei locali bagno annessi:

mettere il richiamo (12) dopo le parole "locali bagno annessi";

aggiungere alle note alla tabella la seguente:

(12) In caso di trattamento di pensione, gli obblighi di cui alla sottovoce 1.131 sono ridotti come segue: tre volte alla settimana per alberghi 4 e 5 stelle; due volte alla settimana per alberghi 3 stelle; una volta alla settimana per alberghi 1 e 2 stelle.

Voce 1.14 Accessori nei locali bagno.

Nell'elenco dei requisiti depennare "di lino o di spugna" dopo la parola "asciugamano".

Voce 1.15 Accessori nelle camere.

Nell'elenco dei requisiti aggiungere, dopo "necessario per scrivere":

asciugamano (1) (2) (3) (4) (10);
asciugatoio da bagno (1) (2) (3) (4) (10).

Nota (10).

Il testo della nota è sostituito con il seguente:

Gli obblighi relativi a "asciugamano" e "asciugatorio da bagno" (voce 1.15) nonché a "specchio con presa corrente" (voce 2.11) non sussistono per le camere dotate di locale bagno privato.

Tabella *D*

Voce 1.12 Impianto idrico.

Mettere "di norma" dopo la parola "tubazioni".

Voce 2.08 Erogazione acqua calda.

Mettere il richiamo (12) dopo le parole "acqua calda".

Nota (5).

Il testo della nota è sostituito con il seguente:

Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.03 non sussistono per i villaggi turistici non raggiunti da strada carrozzabile. In tale caso ai fini della classificazione vengono attribuiti, a titolo compensativo, 4 punti.

Tabella *E*

Voce 1.12 Impianto idrico.

Mettere "di norma" dopo la parola "tubazioni".

Nota (5).

Il testo della nota è sostituito con il seguente:

Gli obblighi di cui alle voci 1.01 e 1.03 non sussistono per i campeggi non raggiunti da strada carrozzabile. In tale caso ai fini della classificazione vengono attribuiti, a titolo compensativo, 4 punti ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 marzo 1983

TEARDO

(2669)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831530)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi* ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.